



Pillole ambientali

A cura dell'Avvocato Gaetano Alborino
Coordinamento Scientifico Dott. Claudio Biondi

Pillole Ambientali, a cura dell'Avvocato Gaetano Alborino

Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione. Funzionario Polizia Metropolitana di Napoli, è formatore e autore di pubblicazioni nonché esperto in materia ambientale.

Indice

Il deposito temporaneo di rifiuti derivanti da attività artigianali: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all'interpello alla Provincia di Cuneo.....	8
Il ritiro gratuito di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i distributori: le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto cd. "Infrazioni"	12
La commissione di reati nell'ambito dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani tra appropriazione indebita e peculato	16
Estinzione dei reati ambientali ai sensi della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: la natura giuridica del verbale di prescrizione nelle linee guida SNPA n. 52/202423	
Il reato di illecita combustione di rifiuti si configura anche nel caso in cui non si verifichi un danno all'ambiente o un pericolo concreto per la pubblica incolumità.....	30
A chi compete l'adozione delle ordinanze in materia di inquinamento acustico, al sindaco o al dirigente?	33
Il Comune è obbligato all'iscrizione al RENTRI (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani?	37
Le procedure estintive dei reati ambientali ex Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: il trasporto di rifiuti in assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.....	41
Le terre e le rocce da scavo sono da classificarsi come rifiuti speciali da costruzione e demolizione se non sono soddisfatte le condizioni di cui al d.P.R. n. 120/2017	44
Per il rilascio del decreto di nomina prefettizia la guardia zoofila non deve necessariamente appartenere ad una associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente.....	47

Il conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato ai centri comunali di raccolta: istruzioni operative dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.....	53
Lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti da un'attività di parcheggio per automezzi: si configura il reato di cui all'articolo 137, comma 1 e 9, d.lgs. n. 152/2006 (cd. "Testo Unico dell'Ambiente") se la disciplina regionale non è ottemperata	58
Le aziende che operano per il ripristino post-incidente stradale sono obbligate all'iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)?	63
La commissione del reato di peculato nell'ambito dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani: lo status giuridico di incaricato di pubblico servizio dell'addetto al centro comunale di raccolta	68
L'ordinanza sindacale di sospensione delle attività nel caso di un superamento dei limiti di emissioni acustiche: la sua inottemperanza configura un illecito amministrativo o un illecito penale?	72
Veicoli in stato di abbandono rimossi dagli organi di polizia e non reclamati dai proprietari: l'imputabilità dei costi relativi alla custodia e al deposito presso un centro di raccolta	75
Gli indumenti usati conferiti tramite cassonetti se non sottoposti ad una preliminare selezione e cernita e ad un successivo trattamento di igienizzazione non possono considerarsi end of waste	80
La sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è intrasmissibile agli eredi	84
Le procedure estintive dei reati ambientali ex Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: i soggetti che devono essere ammessi al pagamento della sanzione pecuniaria in caso di concorso di persone ex articolo 110 c.p.	86
La rottamazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo: le istruzioni operative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.....	89
L'adozione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti in ambito portuale tra abrogazioni e novità normative	92
La disciplina della procedura estintiva dei reati alimentari introdotta dal d.lgs. n. 150/2022: non sussiste alcun obbligo per la polizia giudiziaria (anche in questo caso) di impartire le prescrizioni	94

Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi: chiarimenti dall'Albo Nazionale Gestori Ambientale.....	100
I dirigenti scolastici rischiano sanzioni penali per il deposito incontrollato di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) giacenti negli uffici	102
Scarichi idrici provenienti da strutture di ricovero e custodia di cani: quali sanzioni in caso di mancanza di autorizzazione?	111
Le acque di lavaggio e le acque di prima pioggia di un piazzale industriale: riferimenti normativi e giurisprudenziali.....	114
Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti per una società di capitali a totale partecipazione pubblica: chiarimenti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.....	119
Il centro comunale di raccolta può ubicarsi ovunque sia ritenuto necessario senza che sia richiesta una specifica destinazione urbanistica della zona interessata	124
La disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile non può prevedere il pagamento del canone unico patrimoniale quale preconditione per l'emanazione del titolo abilitativo	127

Pillole Ambientali

Il deposito temporaneo di rifiuti derivanti da attività artigianali: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all'interpello alla Provincia di Cuneo

L'istanza di interpello della Provincia di Cuneo al MASE

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies, d.lgs. n. 152/2006, la Provincia di Cuneo, al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa l'applicazione dell'istituto del deposito temporaneo ai rifiuti derivanti da attività artigianali, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc., potessero considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell'articolo 193, comma 19, d.lgs. n. 152/2006 e se nelle ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, fosse ammesso l'allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- l'articolo 185-bis, comma 1:

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

– l'articolo 193, comma 19:

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

2) Circolare Mite n. 51657 del 14/05/2021 – “decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative – chiarimenti”.

Considerazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e del parere di ISPRA prot. n. 183005 del 9 ottobre 2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rappresentato quanto segue.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 185-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, il legislatore ha individuato nel dettaglio quali siano le condizioni da rispettare, affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento.

Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel luogo dove i rifiuti sono prodotti, intendendo l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un'unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all'assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il d.lgs. n. 116/2020, il legislatore ha introdotto una apposita disposizione al comma 19 dell'articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di loro effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l'attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione. La disciplina sopra esposta ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti.

Dalla lettura dell'articolo 193, comma 19, emerge chiaramente che la menzionata *fictio iuris* relativa al luogo di produzione dei rifiuti è riferita a molteplici attività nei seguenti ambiti:

- a) rifiuti derivanti da attività di manutenzione, cioè quelli inerenti alle operazioni necessarie a conservare l'efficienza e la funzionalità di impianti e attrezzature;
- b) piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione di limitata entità;
- c) attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, cioè attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Il legislatore ha, quindi, previsto, nell'ambito dello svolgimento delle sopra richiamate attività, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti

dalla loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro corretto recupero o smaltimento. Tale opportunità è, comunque, ammessa solo nel caso di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame.

Sul punto si richiama quanto già indicato dal Ministero dell'Ambiente con la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021: "Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D'altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie".

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra riportato, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – nota prot. n. 192 206 del 22 ottobre 2024**, ha osservato che, mentre l'articolo 185-*bis*, d.lgs. n. 152/2006 dispone le condizioni generali per l'allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all'articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una *fiction iuris* sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell'operatore che ha svolto l'attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

In merito alla possibilità di includere determinate attività nell'ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l'effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, il Ministero ha ritenuto che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 potessero ben essere ricomprese anche quelle effettuate da artigiani.

Il ritiro gratuito di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i distributori: le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto cd. “Infrazioni”

È stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 14 novembre 2024, la legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto cd. “Infrazioni”), recante “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

La legge è vigente dal 15 novembre 2024.

Importanti novità quelle introdotte, durante l’*iter* di conversione - per effetto dell’inserimento nel decreto-legge n. 131/2024 dell’articolo 14-bis - che ha portato a riscrivere l'articolo 11 del decreto legislativo 49/2014, contenente la disciplina del ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”.

I distributori [1] assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (AEE), il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.

L'attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali [2].

I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni [3] provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

L'attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

I distributori, ivi compresi coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del

ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet.

Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta, sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del d. 8 aprile 2008, sia quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori degli AEE non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I rifiuti ritirati possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.

Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.

Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura,

anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.

I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.

Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il trasporto, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Tutta quanta la disciplina di cui sopra si applica si applica, altresì, al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

Infine, i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati.

1. Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, articolo 4, comma 1, lett. h) definisce il distributore: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g).

2. Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, articolo 4, comma 1, lett. m) definisce RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);

I RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

3. Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, articolo 4, comma 1, lett. f) definisce RAEE di piccolissime dimensioni: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.

La commissione di reati nell'ambito dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani tra appropriazione indebita e peculato

1. L'appropriazione di carburante ai danni della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani

La Corte di cassazione, Sez. VI, 9 luglio 2024, n. 27090, ha annullato, senza rinvio, la sentenza della Corte d'appello di Bari, con cui, nel febbraio 2023, un Sindaco e un Vicesindaco di un Comune in provincia di Foggia, furono condannati, rispettivamente a nove e quattro anni di reclusione, per il reato di concussione e per quello di peculato.

I fatti risalgono all'anno 2007, quando entrambi erano in carica e furono arrestati in seguito alle denunce di alcuni imprenditori locali. Uno di questi lamentò come alcuni pagamenti per dei lavori eseguiti in favore del Comune fossero stati bloccati, se non avesse provveduto (dietro minaccia del Sindaco) a pagare alcuni affitti della sede del suo partito e se non gli avesse consegnato denaro per la campagna elettorale.

Lo stesso imprenditore sostenne di essere stato costretto a consegnare 20 mila euro per rendere edificabile un terreno. Un altro imprenditore sostenne di aver effettuato gratuitamente dei lavori di riparazione nella casa del sindaco per sbloccare dei pagamenti che vantava nei confronti del Comune.

Arrestati nel 2007, gli stessi tornarono in libertà su disposizione del Tribunale del Riesame, che ritenne insussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Assolti in primo grado a Foggia, i due furono invece condannati in appello a Bari.

In riferimento al reato di peculato, la Corte di cassazione ha giudicato la ricostruzione, in punto di fatto, immune da censure, avendo entrambi i giudici di merito ritenuto provato che gli imputati si fossero appropriati di carburante, appartenente alla società di igiene urbana, avvalendosi del concorso materiale di un suo dipendente.

Le sentenze di primo e secondo grado divergono, tuttavia, in merito al riconoscimento della sussistenza del reato di peculato.

In primo grado, il peculato era stato escluso, sul presupposto che le appropriazioni di carburante fossero inidonee a causare un danno di rilevante entità per la pubblica amministrazione, anche in considerazione del fatto che la società ha natura privatistica.

In secondo grado, tale valutazione era stata disattesa, poiché l'appropriazione concernente un bene di valore comunque apprezzabile, avrebbe integrato in ogni caso il reato di peculato, configurabile per il solo fatto che la società in questione svolgesse un pubblico servizio (quello della raccolta dei rifiuti urbani).

La Corte di cassazione, al termine di un lungo iter processuale, ha ritenuto che le sentenze di merito e, in particolare, quella di secondo grado, non abbiano adeguatamente valutato la configurabilità del reato.

Si tenga sempre conto che la società, ai cui veicoli era stato sottratto il carburante, era quella affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Elemento oltremodo valorizzato nel giudizio di merito, al fine di attribuire natura pubblicistica all'ente, pur se trattavasi di soggetto di diritto privato. In particolare, la Corte di appello aveva operato una sostanziale equiparazione tra lo svolgimento di un servizio pubblico (qual è la raccolta dei rifiuti urbani) e l'attribuzione alla società della natura di soggetto incaricato di pubblico servizio.

Si tratta di un'equiparazione che, però, non è stata condivisa dai giudici ermellini.

In linea generale, gli enti che, pur costituiti in forma privata, esercitano un pubblico servizio in rapporto concessorio, assumono sicuramente la qualifica pubblicistica, proprio per effetto della natura traslativa della concessione e limitatamente allo svolgimento della stessa.

Altrettanto indiscussa è la natura pubblicistica delle società *in house*, costituite in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello

Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez. 2, 28085 del 17/6/2015, Lo Grasso, Rv.264233; Sez. 6, n. 23910 del 3/4/2023, Ciccimarra, Rv. 284759; Sez. 6, n. 37076 del 30/6/2021, Messina, Rv. 282305; Sez. 6, n. 58235 del 9/11/2018, Antoniazzi, Rv. 274815).

Peraltro, anche in relazione agli enti sostanzialmente pubblici, una parte della giurisprudenza ritiene che gli articoli 357 e 358 cod. pen. non consentono di desumere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dalla mera natura dell'ente di appartenenza, in quanto la funzione pubblica e il pubblico servizio possono essere svolti sia da soggetti privati che da soggetti pubblici.

Si è sostenuto, infatti, che il criterio oggettivo-funzionale, delineato dalle richiamate norme, impone di avere riguardo all'attività concretamente esercitata dal soggetto attivo, piuttosto che alla natura pubblica, o a prevalente partecipazione pubblica, dell'ente di appartenenza (Sez.6, n. 2459à dell'8/2/2023, Bartolomei, Rv. 284914; Sez.6, n. 18837 dell'8/2/2023, Orlando, Rv.284620).

Problemi di altro tipo e maggiori si pongono, invece, nei casi in cui un'attività astrattamente di interesse pubblicistico venga svolta, al di fuori di un rapporto concessorio, da un soggetto che ha veste non solo formalmente, ma anche sostanzialmente privatistica.

È l'ipotesi che tipicamente si realizza nel caso in cui un servizio pubblico è oggetto di appalto conferito ad una società privata, non partecipata dall'ente pubblico e priva di poteri pubblicistici derivanti da una concessione traslativa.

In tali casi, come chiaramente evidenziato dalla Corte di cassazione, Sez. VI, 9 luglio 2024, n. 27090, la società che svolge un servizio pubblico non muta in alcun modo la sua natura privatistica, come pure i beni di cui è proprietaria non assumono una destinazione pubblicistica.

Il rapporto tra società ed ente appaltante, infatti, rimane circoscritto all'ambito tipico del contratto di appalto, in relazione al quale il privato è tenuto all'adempimento, senza che per ciò solo possa configurarsi un

vincolo di destinazione in relazione ai beni utilizzati per l'esecuzione del servizio.

L'equivoco che deve, pertanto, essere evitato, concerne la presunta equiparazione tra l'espletamento di un'attività avente rilevanza di pubblico servizio e l'automatica attribuzione all'ente che se ne occupa e, in conseguenza, ai soggetti che per esso agiscono, della qualifica pubblicistica richiesta per la configurabilità dei reati contro la pubblica amministrazione.

Valorizzando il criterio oggettivo-funzionale, la Corte di cassazione ha stabilito che il mero svolgimento, da parte di un ente formalmente e sostanzialmente privato, di un servizio di pubblico interesse non comporta necessariamente l'attribuzione della qualifica pubblicistica ai soggetti che per esso agiscono, dovendosi valutare in concreto l'attività posta in essere e la sua diretta finalità pubblicistica.

Parimenti – evidenzia ancora la medesima Corte - non può ritenersi corretta l'equiparazione operata dalla Corte di appello di Bari, secondo cui lo svolgimento di un pubblico servizio comporta che i beni dell'ente che ne è incaricato, assumano valenza pubblicistica, con la conseguenza che l'eventuale appropriazione degli stessi determinerebbe il reato di peculato. Pur dovendosi ribadire in linea generale che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 25258 del 4/6/2014. Cherchi, Rv.260070), tale principio non è applicabile al caso in esame.

Invero, i beni di una società privata, pur se incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, non divengono per ciò solo destinati all'adempimento della funzione pubblicistica, né vengono assoggettati a vincoli di indisponibilità. Al contempo, il soggetto che ha la disponibilità di tali beni, non potendo rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio per il solo fatto di agire per conto della società che svolge un'attività di rilievo pubblicistico, non commette il reato di peculato qualora si appropri dei suddetti beni.

Conclusivamente, la Corte di cassazione, Sez. VI, 9 luglio 2024, n. 27090, in riferimento alla distinta ipotesi dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in regime di appalto, ha affermato il seguente principio di diritto:

«L'appalto per lo svolgimento di un pubblico servizio, conferito ad una società privata, non imprime un vincolo di destinazione pubblicistica ai beni della stessa e, conseguentemente, non comporta l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ne disponga, sicché la loro eventuale appropriazione non integra il delitto di peculato».

Per completezza, si rileva che la condotta in questione avrebbe potuto astrattamente integrare il reato di appropriazione indebita (articolo 646 codice penale), ma ciò avrebbe presupposto una rivalutazione circa la consapevolezza o meno, da parte dell'organo amministrativo della società, dei rifornimenti di carburante eseguiti in favore degli imputati.

2. Gli operatori della raccolta dei rifiuti urbani con le qualifiche di operaio o di conducente di mezzi non sono incaricati di pubblico servizio: non può configurarsi a loro carico il reato di peculato

L'articolo 358 cod. pen., nel testo modificato dall'articolo 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86, stabilisce: *«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».*

Poco dopo l'entrata in vigore di tale disposizione, la Corte di cassazione ha chiarito che dovevano essere considerati incaricati di un pubblico servizio, ai sensi del novellato articolo 358 cod. pen., coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancavano dei poteri tipici di questa, purché non svolgessero semplici mansioni di ordine, né prestassero opera meramente materiale; e che, perciò, il pubblico servizio è attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi

propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992).

In seguito, nella giurisprudenza di legittimità sono state registrate oscillazioni con riferimento alla qualifica di pubblico servizio in tutti i casi di svolgimento di attività delegate ovvero di attività latamente di interesse pubblico ma gestite da enti in regime di diritto privato.

Tuttavia, nessuna incertezza esegetica si è manifestata in relazione alla definizione dell'ambito applicativo della norma in argomento nella parte in cui viene esclusa in radice la configurabilità della posizione penalistica dell'incaricato di pubblico servizio laddove l'agente sia assegnatario di mere mansioni d'ordine ovvero presti un'opera meramente materiale: tali dovendosi qualificare quelle attività che siano caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che, perciò, si esauriscono nello svolgimento di compiti semplici solamente materiali o di pura esecuzione (in questo senso v. anche, nella giurisprudenza civilistica, Cass., sez. lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637).

In tale contesto, mentre la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata riconosciuta nei riguardi di quei soggetti che, operando tanto nell'ambito di enti pubblici quanto di enti di diritto privato, siano risultati titolari di funzioni di rilevanza pubblicistica caratterizzate dall'esercizio del potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi dei comportamenti dei destinatari del servizio, con i quali l'agente instaura una relazione diretta (così, tra le molte, Sez. 6, n. 3932 del 14/12/2021, dep. 2022, Signorile, Rv. 282755; Sez. 3, Il. 26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298; Sez. 6, n. 6749 del 19/11/2013, dep. 2014, Gariti, Rv. 258995), quella qualifica è stata convintamente negata in relazione alla posizione di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive, nel contesto di quelle strutture siano chiamati a compiere generiche attività materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartire dai superiori gerarchici.

In particolare, si è puntualizzato che non sono incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono un'attività meramente materiale o esecutiva, che resta estranea all'attività propriamente amministrativa, qual è quella svolta dagli operatori ecologici in senso stretto: soggetti per i quali è stata

significativamente esclusa la sussistenza degli estremi tanto del delitto di omissione di atti di ufficio di cui all'articolo 328 cod. pen., quanto del reato di falso in atto pubblico in relazione alla redazione di documentazione inerente al mero rapporto contrattuale (sottoscrizione di fogli di presenza) al di fuori ovvero non connessa all'esercizio delle attribuzioni proprie dell'agente (in questo senso Sez. 5, n. 3901 del 15/12/2000, dep. 2001, Pizzimenti, Rv. 219242).

Né conduce a differenti conclusioni la pronuncia con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio nel caso del dipendente di una società di diritto privato ad intera partecipazione pubblica, che operava per il soddisfacimento della finalità tipicamente pubblica della raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si era impossessamento di materiali di consumo in dotazione di quella società incaricata della raccolta di tali rifiuti: in quanto decisione avente ad oggetto una condotta appropriativa materialmente posta in essere da un soggetto assegnatario di mere mansioni d'ordine o materiali, ma in concorso con altri dipendenti della società titolari di altri compiti di responsabilità espressivi della volontà della struttura e specificamente preposti all'organizzazione di quel pubblico servizio (Sez. 6, n. 49286 del 07/07/2015, Di Franco, Rv. 265702).

La Corte di cassazione, Sez. VI, 18 gennaio 2023, n. 1958, rileva come il Tribunale del riesame abbia erroneamente attribuito ai due imputati la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio *«per il sol fatto che gli stessi fossero dipendenti di una società privata concessionaria del servizio comunale di raccolta di rifiuti solidi urbani: trascurando, però, di considerare quanto evidenziato dalla difesa con la documentazione prodotta, da cui risultava che i due indagati erano stati assunti rispettivamente con le qualifiche di operaio per raccolta dei rifiuti e di conducente di mezzi per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti, per le quali il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende private operanti nel settore igiene-ambientale, vigente dal 10 marzo 2021, prevedeva espressamente l'assegnazione di mere mansioni esecutive ovvero di compiti materiali richiedenti l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti e specifiche conoscenze teorico-pratiche (...) con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate»*.

Estinzione dei reati ambientali ai sensi della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: la natura giuridica del verbale di prescrizione nelle linee guida SNPA n. 52/2024

Sono state recentemente pubblicate le **linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) n. 52/2024**, approvate con delibera del Consiglio n. 252/2024 del 23 luglio 2024, per l'applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali, ex Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/2006.

In tale documento, è definita la natura giuridica della prescrizione, impartita ai sensi dell'articolo 318-ter del d.lgs. n. 152/2006, dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero dalla polizia giudiziaria, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia in rilievo.

Può, dunque, così leggersi: «Riguardo alla natura giuridica del verbale di prescrizione risulta pacifico che debba riconoscersi al suddetto la natura di atto tipico di polizia giudiziaria. La conseguenza è che il verbale di prescrizione risulta sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale. Il verbale di prescrizione non è quindi impugnabile né con ricorso al TAR, né con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica».

Su tale interpretazione convergono gli indirizzi delle varie Procure che sul punto si sono espresse dall'entrata in vigore della legge n. 68/15 ad oggi e la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento all'analoga procedura estintiva disciplinata dal d.lgs. n. 758/1994 e consolidatasi con le pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione civile (nn. 3694 e 3695 del 09.03.2012).

Sul piano giurisprudenziale, sulla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/06 si segnalano, al momento, l'ordinanza del TAR Toscana n. 770 del 19.11.2015 e la sentenza del TAR Toscana n. 1611 del 08.11.16, nonché la decisione resa su un ricorso straordinario dal Presidente della

Repubblica con decreto del 22.12.2020 (sulla base del parere del Consiglio di Stato, adunanza del 7 ottobre 2020).

Le citate pronunce si collocano nel solco tracciato dalla giurisprudenza in materia di sicurezza di lavoro.

Infine, anche la lettera dell'art. 318-ter, d.lgs. 152/06 porta a riconoscere la natura di atto di polizia giudiziaria alle prescrizioni: infatti, da un punto di vista soggettivo il verbale di prescrizioni non è imputabile ad un organo dell'apparato amministrativo, bensì all'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero alla polizia giudiziaria, entrambi chiamati ad operare sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, anche se l'art. 318-ter (innovando rispetto all'analoga procedura estintiva vigente in materia di sicurezza del lavoro) prevede che la prescrizione prima di essere impartita debba essere "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata", tale passaggio non muta la natura del verbale con cui le stesse vengono impartite al trasgressore.

Dal tenore della disposizione e dalla lettura confermata dalle Procure, si evince infatti che l'attività di asseverazione (che di per sé non richiede l'attribuzione di poteri di polizia giudiziaria) svolge una funzione di validazione tecnico-amministrativa del contenuto delle prescrizioni e viene assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle attività connesse alla materia ambientale, senza mutare la natura penale della procedura, né dei relativi atti.

Da un punto di vista oggettivo, dunque, l'atto con il quale vengono impartite le prescrizioni non è affatto avulso dal procedimento penale, in quanto presuppone l'accertamento di un reato ed ha la finalità di estinguere la contravvenzione accertata.

Più in generale, infatti, il procedimento di estinzione, anche se può terminare con un'estinzione del reato in sede amministrativa, è, e resta, un procedimento penale regolato, anche in sede di indagini, dalle norme del Codice di procedura penale.

La sentenza della Corte di cassazione n. 24483/2021 ha precisato che la prescrizione è un atto tipico della polizia giudiziaria, non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, che infatti può esercitare il sindacato sulla correttezza dell'operato dell'organo di vigilanza/polizia giudiziaria solo all'esito delle determinazioni del PM in ordine all'esercizio dell'azione penale (in tal senso Linee guida della Procura di Asti del 25 gennaio 2022).

La collocazione sulla pubblica strada di un cassone scarrabile pieno di rifiuti speciali non pericolosi configura un illecito stoccaggio di rifiuti

Riferimenti normativi

L'articolo 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dall'articolo 1, comma 9, del Decreto Legislativo n. 116/2020, cd. "Economia circolare") definisce il deposito temporaneo prima della raccolta: *«il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis».*

La disciplina dettagliata del deposito temporaneo di rifiuti si ritrova, quindi, tutta contenuta nell'articolo di nuovo conio, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, costituito dall'articolo 185-bis, che stabilisce:

«1) Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;*
- b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;*
- c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.*

2) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo*

stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
- c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*

3) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente».

Il deposito temporaneo di rifiuti è estraneo al perimetro della «gestione» dei rifiuti che, ai sensi della lettera n), concerne «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari) e prodromico allo svolgimento delle relative attività».

La collocazione sulla pubblica strada di un cassone scarrabile pieno di rifiuti speciali non pericolosi esclude la configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti

«La collocazione del cassone sulla pubblica via esclude che possa configurarsi la figura del deposito temporaneo che, giova ricordarlo, presuppone, fra i vari requisiti, che i rifiuti siano depositi sull' "intera area su cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti" (articolo 185-bis, d.lgs. citato)».

A stabilire tale principio è la recente sentenza della **Corte di cassazione, Sez. III, 21 novembre 2024, n. 42610**.

Dato che per luogo di produzione del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente (Sez. 7, n. 17333 del 27 aprile 2016; Sez. 3, n. 8061 del 23/1/2013; Sez. 3, n. 50129 del 28/6/2018), è da escludersi che il tratto stradale su cui era collocato il cassone di proprietà dell'impresa edile possa rientrare nel perimetro delimitato dalla previsione normativa.

Nel caso di specie si era, infatti, in presenza di un raggruppamento di rifiuti, effettuato in un luogo diverso da quello di produzione dei medesimi e realizzato senza alcuna autorizzazione amministrativa, reso possibile dalla condotta dell'imputato, che aveva collocato il cassone sulla pubblica via per consentire che in esso la ditta committente conferisse i rifiuti prodotti dall'attività edilizia.

Il ricorrente, quindi, era stato condannato dalla Corte d'appello di Messina (che aveva confermato a sua volta la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina) alla pena di mesi due di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di illecita gestione di rifiuti di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, *"perché, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi del citato decreto, effettuava attività di stoccaggio rifiuti non autorizzata, avente ad oggetto materiali inerti depositati in un cassone a bordo strada, qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi"*.

La Corte di cassazione, oltre a ritenere inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Quali le sanzioni penali se inosservate le condizioni stabilite per il deposito temporaneo di rifiuti?

La **Corte di cassazione, Sez. III, 23 luglio 2024, n. 30062**, in linea con pregressa e consolidata giurisprudenza (da ultimo: Corte di cassazione, Sez. III, n. 20841 del 9 maggio 2024, Michelini, n.m.; Sez. III, n. 16183 del 28 febbraio 2013, Lazzi, n.m.) ha stabilito che solo l'osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo – e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. III, n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III, n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. III, n. 21587, 17 marzo 2004) - l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata o abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, penalmente sanzionabile ai sensi dell'articolo 256, comma 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006, per cui:

«Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».*

Il reato di illecita combustione di rifiuti si configura anche nel caso in cui non si verifichi un danno all'ambiente o un pericolo concreto per la pubblica incolumità

Di fronte al sempre più frequente fenomeno di abbruciamento di rifiuti e del connesso allarme di pericolo per la salute pubblica, il legislatore è intervenuto nella disciplina del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, introducendo nel d.lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico dell'Ambiente) la nuova figura delittuosa di combustione illecita di rifiuti.

A fronte di una disciplina incentrata su illeciti contravvenzionali, l'articolo 256-bis del d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal decreto-legge n. 136/2013 (decreto cd. "Terra dei fuochi"), ha previsto due delitti nei primi due commi: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni"*.

"Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti."

La circostanza che il legislatore abbia introdotto l'espressa clausola di riserva *"salvo che il fatto costituisca più grave reato"*, e l'aver tipicizzato la condotta con il termine linguistico *"appicca il fuoco"*, senza ulteriori specificazioni, a differenza della previsione dell'articolo 424 c.p. nella quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso *"sorge il pericolo di un incendio"*, costituiscono elementi sulla base dei quali si deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo, per il quale non assume rilievo l'evento dannoso del danno all'ambiente.

La soluzione interpretativa come sopra indicata appare in linea anche con le indicazioni espresse nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136/2013, laddove si evidenzia che la previsione delle nuove fattispecie è stata determinata dall'inadeguatezza del (pre)vigente sistema sanzionatorio, e, in particolare, (anche) della fattispecie prevista dall'articolo 423 c.p., ad assicurare una sufficiente tutela per l'ambiente e per la salute collettiva.

La Corte di cassazione, Sez. III, 19 dicembre 2024, n. 46743 (udienza 9 luglio 2024) ha evidenziato la natura giuridica di reato di pericolo, in ordine alla fattispecie di illecita combustione di rifiuti, affermando il seguente principio di diritto:

«Non occorre che si determini un danno all'ambiente né di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica (Sez. n. 52610 del 04/10/2017, Rv. 271359; Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Rv. 252908), trattandosi di reato di pericolo, in quanto la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico ex ante».

Nel caso di specie, il ricorrente era stato sorpreso all'interno del fondo di sua proprietà, intento ad appiccare fuoco a materiale, contenuto all'interno di grandi fusti, costituito da filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio, e che da tale fuoco derivava lo sprigionarsi di fumo nero. Il giudice di merito aveva anche evidenziato che erano stati rinvenuti, oltre a tre fusti contenenti rifiuti già carbonizzati, altri sei fusti contenenti materiale pronto per essere bruciato.

Il fatto che lo stesso avesse costantemente vigilato sul fuoco, impedendo la fuoriuscita di detriti ed evitandone il propagarsi, non ha rilevato, essendo il reato integrato dalla mera condotta di appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.

Non è ammissibile la procedura estintiva ex Parte Sesta-bis d.lgs. n. 152/2006 per il reato di combustione illecita di rifiuti

Secondo la Corte di Cassazione, Sez. II, 23/06/2022, n. 24302, la procedura estintiva di cui alla Parte Sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006, si applica: a) esclusivamente alle contravvenzioni, e quindi in tesi riguarderebbe soltanto le contestate violazioni al d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, non anche quelle all'articolo 256 bis; b) a condotte che non abbiano provocato un danno all'ambiente. E infatti il meccanismo, introdotto dalla L. n. 68/2015, nel modificare in maniera incisiva il sistema di tutela penale dell'ambiente, prevede, come si è detto, che l'organo di vigilanza, dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione, sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose, oltre a riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per

la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarità.

Dunque, le contravvenzioni per cui è azionabile la procedura estintiva non devono aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, e sono quelle punibili con l'ammenda, da sola, ovvero alternativa o cumulativa alla pena dell'arresto. Successivamente, lo stesso organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione. Se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista, e il pagamento della somma estingue il reato. Se non avviene l'adempimento il processo, in precedenza sospeso, riprende il suo corso.

La ratio dell'istituto è duplice: da un lato tende a garantire l'effettività della tutela dell'ambiente poiché, attraverso l'adempimento della prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta afflizione punitiva, mira ad ottenere il ripristino delle condizioni ambientali offese dai fatti illeciti, dall'altro risponde alle esigenze deflative del procedimento penale, essendo limitata all'arco temporale delle indagini preliminari. Compete alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 1 determinare quando una fattispecie rientri o meno nel suo ambito di applicazione, impartire le prescrizioni, pur se con il supporto di un ente specializzato, quasi sempre individuato nell'ARPA, e valutare l'adempimento, con ampio margine di discrezionalità e senza peraltro che la prescrizione abbia carattere di obbligatorietà.

Il trasgressore, che abbia provveduto in via autonoma alla regolarizzazione, potrà in ogni caso assumere egli stesso l'iniziativa di chiedere all'organo di vigilanza l'ammissione all'oblazione in sede amministrativa e, in caso negativo, potrà reiterare al giudice la richiesta di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162-bis c.p.: la mancata adozione della prescrizione non può infatti precludere l'accesso alla procedura, sia nel caso in cui una prescrizione avrebbe potuto essere stata emessa, sia nei casi in cui, non essendoci effetti da rimuovere, non vi sia la possibilità di impartirla.

A chi compete l'adozione delle ordinanze in materia di inquinamento acustico, al sindaco o al dirigente?

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

L'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) dispone:

«1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica».

La norma è chiara nel porre in capo al Sindaco il potere di operare in presenza di una situazione locale di inquinamento acustico, ordinando lo svolgimento di una serie di attività, ivi inclusa anche l'inibizione di alcune attività, e, dunque, la competenza all'adozione di tali misure è in capo allo stesso e non al dirigente (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 4.5.2023 n. 159).

Al riguardo, va infatti ricordato come il potere di cui all'articolo 9 della legge n. 447/1995 venga ritenuto da condivisibile giurisprudenza come lo strumento ordinario di intervento in presenza di inquinamento acustico.

In particolare, è stato affermato che la disposizione di cui all'articolo 9 della legge n. 447/1995 non può riduttivamente essere intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile e urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al sindaco (quale ufficiale di Governo), in materia di sanità ed igiene pubblica, ma, invece, la stessa deve essere logicamente e

sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione, come detto, del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'articolo 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico (*ex multis*: TAR Lombardia-Brescia n. 1276/2011).

Conseguentemente, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'articolo 9 della legge n. 447/1995, deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali di protezione ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'articolo 2 della stessa legge n. 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario", che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (*ex multis*: TAR Lombardia-Brescia n. 1276/2011).

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto che il potere di cui all'articolo 9 della legge n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica (Cons. Stato, sez. V, n. 1372/2013) (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1245/2021 del 19 luglio 2021).

E ulteriormente ribadito da successiva pronuncia del Consiglio di Stato, secondo cui *“l'articolo 9 della l. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una*

accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica. Inoltre, se è vero che l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922 e 13 agosto 2007, n. 4448). Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13 ottobre 2021, n. 6875).

Il recente orientamento del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, 9 gennaio 2025, n. 41

La recente sentenza del **TAR Sicilia (CT), Sez. IV, 9 gennaio 2025, n. 41**, trae origine da un'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Catania aveva ingiunto al gestore di una sala cinematografica “*di adottare nel rispetto della normativa vigente, tutti gli interventi e/o accorgimenti necessari affinché il livello delle immissioni sonore prodotte dall'impianto di climatizzazione del cinema rientrasse nel valore limite differenziale fissato dall'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997*».

L'amministratore era stato, altresì, onerato a presentare una relazione come prevista dall'articolo 20 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 4 marzo 2013, unitamente a copia della ricevuta di versamento della sanzione dovuta per l'infrazione accertata dall'ARPA e dalla Polizia Municipale.

I giudici amministrativi catanesi hanno ritenuto il provvedimento impugnato (riferitamente all'ordine di adozione di tutti gli interventi e/o accorgimenti necessari a ridurre il livello delle immissioni sonore prodotte dall'impianto di climatizzazione del cinema), sulla scorta della pregressa e consolidata

giurisprudenza richiamata, illegittimo per incompetenza, affermando il seguente principio di diritto:

“Il potere inibitorio del Sindaco ex articolo 9 della legge n. 447/1995 dev’essere considerato quale ordinario rimedio alle situazioni di inquinamento acustico, con relativa incompetenza sul punto del dirigente”.

Il Comune è obbligato all'iscrizione al RENTRI (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani?

Debutta il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. "RENTRI")

È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59, *"Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Il decreto, benché vigente dal 15 giugno 2023, è operativo solo dal 13 febbraio 2025.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. "RENTRI"), istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al registro elettronico nazionale per tracciabilità dei rifiuti, per effetto dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, i seguenti soggetti:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, produttori di rifiuti non pericolosi, obbligati alla iscrizione, sono i seguenti:

1. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti.

Tali lettere fanno riferimento:

- ai rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - ai rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - ai rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento, ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché ai rifiuti da abbattimento di fumi, a quelli derivanti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
2. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
 3. commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.

L'articolo 12, dm n. 59/2023, al pari dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, fornisce lo stesso elenco dei soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, come sopra.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Quando sarà operativo il RENTRI?

Anche se il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, esso è operativo a partire dal 13 febbraio 2025.

Dalla data di entrata in vigore del dm citato, infatti, l'iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti tempistiche:

- a) a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi (**13 febbraio 2025**), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;
- b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (**14 agosto 2025**), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (**13 febbraio 2026**), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

A decorrere dalla data 13 febbraio 2025, sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che contengono, rispettivamente, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico e quelle relative al formulario di identificazione del rifiuto.

A partire dalla medesima data, debuttano i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti, come riportati rispettivamente nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del dm n. 59/2023.

Il Comune non è obbligato all'iscrizione al RENTRI per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani

Come si evince dal portale RENTRI (area supporto), in cui viene affrontato l'argomento dell'iscrizione al RENTRI del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, è precisato che il Comune non è tenuto ad iscriversi al RENTRI con riferimento ai rifiuti affidati al gestore del servizio pubblico.

Se e in quanto non è obbligato all'iscrizione al RENTRI, il Comune non sarà nemmeno obbligato alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico.

Solo laddove il servizio pubblico di raccolta fosse gestito in economia, tale iscrizione – unitamente alla tenuta dei registri di carico e scarico - sarebbe dovuta.

Qualora la raccolta dovesse avvenire anche nell'ambito di Centri di raccolta in cui siano conferiti rifiuti urbani pericolosi, occorre anche l'attivazione da parte del soggetto gestore dei corrispondenti registri cronologici.

Obblighi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), è tenuto a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 con profilo di trasportatore.

Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta – categoria 1 (relativamente a Centri di raccolta) è obbligato ad iscriversi anche con profilo centro di raccolta.

Conclusioni

Il Comune non è tenuto ad iscriversi al RENTRI con riferimento ai rifiuti affidati al gestore del servizio di raccolta.

Ne consegue, pertanto, che il medesimo non ha nemmeno l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Le procedure estintive dei reati ambientali ex Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: il trasporto di rifiuti in assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Alcune delle contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 152/2006 puniscono l'esercizio di una determinata attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, ovvero dell'adempimento di obblighi di natura formale, a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno al bene giuridico protetto dalla norma.

Si tratta di contravvenzioni comunemente definite di "pericolo astratto" o di tipo "formale", ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale che determinano una situazione di pericolo potenziale per l'ambiente che, in linea teorica, di per sé non è ostativa all'attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione di cui alla Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/2006.

Il caso tipico di reato ambientale di tipo formale è quello del trasporto illecito di rifiuti, in assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sanzionato ai sensi dell'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

La procedura estintiva, tuttavia, sarà preclusa, qualora l'organo accertatore accerti la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali che rientrano nell'ambito di applicazione della Parte VI-bis, d.lgs. 152/06.

In questi casi, la valutazione in ordine alla sussistenza del danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse di cui sopra, richiederà una particolare premura e dovrà considerare tutti gli elementi di conoscenza disponibili relativi al caso concreto e al contesto in cui l'illecito si realizza. Inoltre, l'attivazione della procedura potrebbe risultare preclusa in tutti quei casi in cui la condotta costituisca la "spia" di più gravi violazioni (per esempio, attività abusiva da cui derivino conseguenze ascrivibili al delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis, codice penale o violazioni in materia di rifiuti che siano indici del delitto di attività organizzate per il traffico illecito ex art. 452-quaterdecies codice penale), o comunque sia

necessario rimettere alla magistratura la valutazione della necessità di approfondire indagini in relazione al contesto in cui si è verificato l'avvio e/o la prosecuzione di attività abusive.

La possibilità di applicazione della procedura estintiva ai reati di natura formale è generalmente riconosciuta negli indirizzi formulati dalle Procure, previa valutazione dell'insussistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno.

Invece, per quanto concerne, in particolare, il contenuto della prescrizione da emettere nei casi di esercizio dell'attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo previsto dalla normativa ambientale, si registrano a tutt'oggi posizioni non del tutto uniformi, a riprova della complessità delle problematiche che sottende.

La questione dirimente si incentra sulla funzione della prescrizione che, come stabilisce l'articolo 318-ter, d.lgs. n. 152/06, è impartita allo "scopo di eliminare la contravvenzione accertata", ma non solo: l'organo accertatore può, infatti, imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

La maggior parte delle Procure che si sono occupate della tematica, fermo restando il richiamo alla necessaria preliminare verifica dell'insussistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno, ritiene ammissibili prescrizioni, volte alla regolarizzazione della situazione accertata mediante la richiesta e l'ottenimento del titolo abilitativo, assegnando un termine congruo e in linea con la durata dei singoli procedimenti amministrativi avviati con le istanze autorizzative. Nei più recenti indirizzi emessi dalle Procure tale lettura è risultata quella prevalente.

Una parte minoritaria delle Procure ha ritenuto invece che la prescrizione debba limitarsi a richiedere la sola presentazione dell'istanza, non rientrando nella disponibilità del trasgressore l'effettivo rilascio del titolo abilitativo.

Tuttavia, accomuna entrambi gli orientamenti la convinzione che, in ogni caso, la prescrizione non possa consistere solo nell'ordine di richiedere/ottenere il titolo abilitativo, ma debba altresì indicare specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione

dell'attività potenzialmente pericolosa, e a consentire, se del caso, la messa in pristino dello stato originario dei luoghi.

In attesa del rilascio del titolo, a prescindere dal fatto che l'ottenimento sia o meno oggetto della prescrizione, deve comunque essere garantito un elevato livello di tutela dell'ambiente, che in talune situazioni può giungere sino all'interruzione dell'attività stessa.

Tale convincimento, che recentemente sembra andarsi consolidando e trovare concordi più uffici giudiziari, è peraltro in linea con gli sviluppi relativi al criterio finalistico, quale criterio guida per la valutazione dell'applicabilità della procedura estintiva riguardo agli effetti della condotta illecita.

A tutt'oggi, va rilevato comunque il permanere di alcune minoritarie posizioni (Procura di Brescia, "Direttiva alla Polizia giudiziaria e disposizioni di coordinamento con l'attività di vigilanza dell'ARPA per l'applicazione della disciplina di cui agli articoli 318 bis e ss. del d.lgs. n. 152/2006", emessa in data 10/10/2016), che sostengono che la prescrizione non possa consistere né nell'obbligo di dotarsi del titolo autorizzativo (in quanto il rilascio delle autorizzazioni, atto tipico della Pubblica Amministrazione, non è nella disponibilità giuridica del contravventore), né nell'obbligo di presentare istanza volta al rilascio del titolo (in quanto tale prescrizione sarebbe del tutto inidonea a raggiungere le finalità di eliminazione del reato previste per legge). Per questo, in assenza di autorizzazioni, il contenuto della prescrizione (comunque ammissibile) potrebbe essere solo quello di far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (per esempio, tramite interruzione dell'attività non autorizzata).

Le terre e le rocce da scavo sono da classificarsi come rifiuti speciali da costruzione e demolizione se non sono soddisfatte le condizioni di cui al d.P.R. n. 120/2017

“La tesi dell’appellante, secondo cui il materiale impiegato nel ciclo produttivo di un’impresa deve essere qualificato come materia prima anche se scaturisce, quale elemento di risulta, dal ciclo produttivo di un’altra impresa, è smentito dal vigente dato normativo”.

A formulare tale principio di diritto è il **Consiglio di Stato, Sezione II, 4 febbraio 2025, n. 865**, che conferma integralmente l’orientamento di cui all’impugnata sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, 11 dicembre 2020, n. 830.

L’articolo 185, comma 4, d.lgs. 152/2006 prevede, in particolare, che *“il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, co. 1, lettera a), 184 bis e 184 ter”*.

Sulla scorta della disposizione sopra richiamata, l’individuazione del regime giuridico del materiale da scavo presuppone la previa qualificazione del medesimo quale rifiuto, sottoprodotto o materiale che ha cessato di essere tale, secondo il seguente ordine:

- a) in via preliminare, occorre valutare se esso costituisca rifiuto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), ossia se si tratti di materiale “di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”;
- b) in caso di esito negativo dell’accertamento sub a), occorre valutare se costituisca un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis in quanto:
 - b.1) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
 - b.2) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - b.3) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - b.4) l’ulteriore utilizzo è legale;

- c) ove siano soddisfatti i requisiti sub b), il materiale da scavo, ottenuto come sottoprodotto, può essere utilizzato per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo 186, *ratione temporis* vigente, le quali devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista (articolo 186, comma 4).

Il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'articolo 39, comma 4): *"Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186"*.

Rispetto all'articolo 186 (abrogato) si pongono in continuità gli attuali articoli 9 e 21, d.P.R. 120/2017;

- d) se, invece, il materiale non soddisfa né le condizioni sub a) né quelle sub b), è possibile escluderne la qualità di rifiuto, sussistendo i presupposti indicati dall'articolo 184-ter. In tal caso, potrà essere qualificato come materia prima ed essere reimpiegato senza necessità dell'allegazione di un progetto di riutilizzo.

Nel caso di specie il materiale oggetto della richiesta di sanatoria proveniva dai lavori di realizzazione di una galleria e l'appellante si era dichiarato disponibile a riceverlo dalla ditta esecutrice per poi impiegarlo nel proprio ciclo produttivo.

La qualificazione come materia prima, sostenuta nell'appello, pretermette l'intero ciclo di vita del materiale, in contrasto con la definizione di sottoprodotto contenuta nell'art. 184-bis: costituisce, infatti, sottoprodotto il materiale che è originato da un processo di produzione e che verrà utilizzato in un altro processo di produzione, anche di un'impresa terza (cfr. supra sub b).

Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la provenienza da un ciclo estrattivo gestito da una diversa impresa, che non ha come scopo la produzione di materiale da scavo ma la realizzazione di un'opera pubblica, costituisce un aspetto essenziale per la qualificazione come sottoprodotto.

Non ha, pertanto, il Consiglio di Stato ritenuto possibile alcuna assimilazione tra il materiale estratto dalla galleria, che è un sottoprodotto, e quello derivante dall'escavazione fluviale, che invece costituisce materia

prima, poiché solo quest'ultimo è estratto con la finalità del successivo utilizzo nel ciclo produttivo dell'interessata, sulla base di un'apposita concessione regionale.

Poiché il materiale estratto dalla galleria costituisce un sottoprodotto dei lavori volti alla realizzazione dell'opera pubblica, la ditta appellante avrebbe dovuto munirsi del progetto per il suo riutilizzo ai sensi dell'articolo 186 *ratione temporis* vigente (con cui si pongono in continuità gli attuali articoli 9 e 21, d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, che prevedono la redazione di un "piano di utilizzo", oltre che la presentazione di una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), mai prodotto nell'ambito del procedimento volto al rilascio della sanatoria.

In sostanza l'ordinamento impone di valutare i prodotti dell'escavazione in primo luogo come rifiuti, poi come sottoprodotti e, solo in ultima istanza, escluderne la qualità di rifiuto.

Chi impiega le terre e rocce da scavo (intese come sottoprodotti) ha, dunque, l'onere di pianificare e renderne palese l'utilizzo, secondo le diverse forme prescritte, a seconda del tipo di lavorazione e di cantiere dal quale provengono.

Tale principio generale è desumibile non solo dall'articolo 186, d.lgs. n. 152/2006 (abrogato), ma anche dal d.P.R. n. 120/2017, articoli 9 e 21, che disciplinano il regime dei "piani di utilizzo" e delle formali dichiarazioni sostitutive per l'attestazione, da parte dei proponenti, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*bis*.

Ed è coerente con quanto stabilito dall'articolo 178, d.lgs. n. 152/06 che, nel disciplinare i principi in materia di gestione dei rifiuti, precisa che "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga".

Per il rilascio del decreto di nomina prefettizia la guardia zoofila non deve necessariamente appartenere ad una associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente

Il caso esaminato dal **Consiglio di Stato, Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 1412**, muove da un provvedimento adottato dalla Prefettura di Taranto, a mezzo del quale veniva respinta l'istanza, presentata dal Presidente e legale rappresentante un'associazione, per il rilascio in suo favore del decreto ex articolo 138 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), di approvazione della sua nomina a guardia zoofila ambientale, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l. 20 luglio 2004, n. 189.

Il provvedimento di diniego si fondava sui seguenti motivi, ostativi all'accoglimento dell'istanza:

- 1) l'associazione non era legittimata a richiedere l'approvazione della nomina a guardia zoofila, in quanto "le iscrizioni nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sono idonee ad integrare il requisito del "riconoscimento" legislativamente previsto";
- 2) la difesa e la protezione degli animali non erano comprese tra gli scopi indicati nell'atto costitutivo e nello statuto;
- 3) non era stato, infine, trasmesso alcun atto comprovante il superamento dell'esame finale, composto da ottanta domande a risposta multipla, con un massimo di errori pari al 5%, di cui all'articolo 2 del regolamento di servizio.

Il giudice di 1° grado (**TAR Puglia, Sez. staccata di Lecce, Sez. III, 9 aprile 2024 n. 489**), respingeva il ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni

Innanzitutto, il provvedimento di diniego gravato si fondava sull'assunto che la ricorrente fosse una associazione, avente ad oggetto la protezione ambientale e, in quanto tale, necessitante il previo riconoscimento del Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'articolo 13, legge n. 349/1986.

Di contro, l'associazione assumeva la sua appartenenza alle associazioni di volontariato operante nel campo della difesa e della protezione degli animali, essendo peraltro iscritta sia nel registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia (settore d'intervento "Protezione animali"), sia nella sezione del R.U.N.T.S. della Regione Puglia.

Orbene, le associazioni "riconosciute" - cui secondo l'articolo 6, comma 2, legge n. 189/2004 deve appartenere la guardia particolare giurata ai fini della sua nomina quale guardia zoofila, affidataria dei compiti di vigilanza sul rispetto della medesima legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali - si articolano, secondo quanto previsto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con le circolari prot. n. 577/PASS/U/016953/10089 del 7 novembre 2016 e n. 557/PAS/U/002492/10089 del 21 febbraio 2022, nelle categorie - *ex aliis* - delle "associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" (lett. a), e delle "associazioni operanti nel campo della difesa e della protezione degli animali riconosciute (soltanto) da organi regionali sulla base delle normative locali in vigore" (lett. b).

Secondo il TAR Puglia, sede di Lecce, n. 489/2024, la Prefettura di Taranto correttamente aveva qualificato l'associazione ricorrente, quale associazione di protezione ambientale, necessitante, in quanto tale, del previo riconoscimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 13, legge n. 349/1986. Pervenendo a tale conclusione, sulla scorta dell'analisi del relativo Statuto, dal quale si era ricavato che "la tutela degli animali appare una finalità del tutto secondaria ed ancillare rispetto a quella, preminente, di protezione ambientale".

Aveva, infine, sostenuto il giudice amministrativo leccese che, pur non disconoscendo che l'associazione ricorrente rivestisse natura di associazione operante nel campo della difesa e della protezione degli animali, in ogni caso non sarebbero sussistiti i presupposti indicati alla lettera b) delle menzionate circolari, difettando il relativo riconoscimento da parte di organi regionali istituiti sulla base della legislazione regionale

vigente. Ciò in quanto, sebbene l'articolo 19, legge regionale Puglia 7 febbraio 2020, n. 2 prevedesse espressamente che “presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia”, l'associazione ricorrente risultava (soltanto) iscritta nel registro generale delle organizzazioni di volontariato e nel R.U.N. del Terzo Settore, non anche nell'Albo previsto dalla disposizione citata.

Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello sia l'Associazione Guardia Internazionale Ambientale che l'amministratore unico e legale rappresentante dell'ente stesso, deducendo sei articolati motivi di censura, chiedendone, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Il **Consiglio di Stato, Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 1412**, è pervenuto a diversa e opposta conclusione rispetto a quella del TAR Puglia.

Ha osservato, anzitutto, il Collegio che la legge 20 luglio 2004, n. 189 recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, all'articolo 6, comma 2, dispone in particolare che:

“La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. La disposizione prevede, quindi, l'attribuzione ai soggetti privati che operino nell'ambito - e quindi sotto il controllo - delle suddette associazioni dei compiti e, almeno in parte, delle qualifiche proprie degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nell'ottica dell'effettività dell'apparato sanzionatorio, anche di matrice penale, a tutela del benessere e della dignità animale, rafforzato mediante l'introduzione all'interno del codice penale, ad opera dell'art. 1 della medesima legge, del nuovo “Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali”.

Con la circolare prot. n. 557/PAS/U/002492/10089 del 21 febbraio 2022, poi il Ministero dell'Interno - Dipartimento Generale della Pubblica Sicurezza,

nel richiamare il precedente atto di indirizzo del 7 novembre 2016, ha chiarito che: “sono legittimati a richiedere l’approvazione della nomina a guardia giurata zoofila di cui all’articolo 6, comma 2, l. cit. i soggetti collettivi di seguito indicati:

- a) le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, 349;
- b) le associazioni operanti nel campo della difesa e della protezione degli animali riconosciute (soltanto) da organi regionali sulla base delle normative locali in vigore;
- c) l’E.N.P.A., in virtù del riconoscimento operato con il d.P.R. 31 marzo 1979, nonché le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionale presenti nel Comitato Tecnico Faunistico venatorio Nazionale, cui fa riferimento l’articolo 27, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- d) le associazioni individuate con decreto del Ministro della Salute ai fini dell’affidamento di animali oggetto di sequestro o di confisca ai sensi dell’articolo 19-quater del R.D 28 maggio 1931, n. 601, recante le disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale.

L’associazione appellante aveva contestato il provvedimento impugnato, sull’assunto che la sua iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia - tra i cui settori d’intervento riconosciuti vi sarebbe anche quello della “Protezione degli animali”, integrasse a suo dire il presupposto legittimante soggettivo di cui alla lettera b) della su vista circolare.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che il Ministero dell’Interno, con la circolare interpretativa citata, abbia ritenuto di non recepire una lettura dell’articolo 6, comma 2, l. n. 189/2004 di carattere restrittivo (quale sarebbe quella che attribuisse al “riconoscimento”, richiesto quale requisito di legittimazione dell’associazione alla presentazione della domanda di approvazione della nomina della guardia zoofila, il significato che ad esso riconduce l’articolo 1, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero di atto di iscrizione dell’Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture, funzionale all’acquisto da parte della stessa della personalità giuridica).

Basti considerare, ad esempio, che le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, indicate alla lett. a) della circolare citata, costituiscono oggetto di un atto ministeriale di "individuazione" e non di "riconoscimento".

In siffatto contesto, quindi, deve ritenersi che l'elencazione operata con la circolare citata (e, ancor prima, con l'atto di indirizzo del 7 novembre 2016, da essa richiamato) abbia carattere meramente esemplificativo, essendo finalizzata ad orientare l'interpretazione da parte degli organi periferici delle pertinenti disposizioni secondo canoni di uniformità: ciò che induce a rifuggire da formalistiche suggestioni di carattere classificatorio, intese a ricercare la perfetta corrispondenza tra l'associazione istante e le definizioni recate dalle predette circolari.

Più specificamente, secondo il Consiglio di Stato, ciò vale senz'altro per le associazioni di tipo, per così dire, "misto", che, come quella ricorrente, abbiano costituito oggetto di riconoscimento, prima, sulla base di disposizioni di carattere regionale ed in seguito in applicazione di norme nazionali.

Difatti, l'associazione ricorrente era iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge regionale Puglia 16 marzo 1994, n. 11, ed è stata successivamente iscritta, una volta attivato, nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, a seguito della trasmigrazione dei dati in possesso delle Regioni relativi alle organizzazioni di volontariato già iscritte nei registri di loro pertinenza e della verifica da parte del competente ufficio regionale della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel R.U.N.T.S., ai sensi degli articoli 54, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e 31 dm 15 settembre 2020, n. 106.

"Del resto, che l'associazione ricorrente, in quanto (attualmente) iscritta nel R.U.N.T.S., fosse legittimata a richiedere l'approvazione della nomina a guardia zoofila, si desumeva dalla stessa circolare citata, là dove al par. 3, in tema di "modalità di verifica della sussistenza dei poteri di rappresentanza", fa espresso riferimento agli "enti del terzo settore" ed alla relativa iscrizione nel suddetto Registro, prevedendo che la legittimazione alla presentazione dell'istanza suindicata possa essere verificata dalla Prefettura attraverso la consultazione dello stesso".

A rafforzare, poi, la conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato, il disposto dell'articolo 2, comma 1, lett. n), legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2, ai sensi del quale, ai fini della legge medesima, si intende per: "associazione protezionista o animalista" l'associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione, nonché la collaborazione con gli altri enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione. Le suddette associazioni devono essere iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 19 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non appena sarà attivato".

Quest'ultima disposizione, infatti, nell'assimilare le associazioni iscritte nell'"Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali" a quelle iscritte nel R.U.N.T.S., legittimandole all'esercizio dei compiti di tutela previsti dalla legge suindicata, sovrappone un "riconoscimento" conforme - in quanto previsto e disciplinato da una "normativa locale" - a quello di cui alla lett. b) della predetta circolare al "riconoscimento" derivante dalla iscrizione al R.U.N.T.S., consentendo di ricucire l'aporia qualificatoria, conseguente ad una lettura eccessivamente restrittiva e frammentaria – contraria come tale alla evidenziata *ratio* normativa – dell'articolo 6, comma 2, legge n. 189/2004 e delle relative circolari interpretative.

Quanto, infine, alla diversità tra le funzioni in vista delle quali è richiesto il "riconoscimento" dall'articolo 6, comma 2, l. n. 189/2004 e quelle cui è preordinata l'"iscrizione" ai sensi della legge regionale n. 2/2020 – ha concluso il Consiglio di Stato Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 1412 - deve osservarsi che tra le stesse non è ravvisabile alcuna incompatibilità, in quanto l'operatività nel campo della protezione animale, attraverso la svariate attività ed iniziative in cui essa può manifestarsi, costituisce la pre-condizione, ai sensi del predetto articolo 6, comma 2, l. n. 189/2004, per attribuire all'associazione la legittimazione a presentare istanza di approvazione della nomina a guardia zoofila.

Il conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato ai centri comunali di raccolta: istruzioni operative dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Le novità introdotte dal decreto-legge cd. “Ambiente”

È stata pubblicata in G.U. Serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2024, la legge 3 dicembre 2024, n. 191, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.

La legge è vigente dal 17 dicembre 2024.

Una delle novità più rilevanti del decreto-legge n. 153/2024 (cd. decreto “Ambiente”), è contenuta nell’articolo 4, rubricato con il titolo: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare”, che inserisce nel d.lgs. n. 152/2006, Allegato L-*quinqüies* alla parte IV, recante «Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2» - dopo il numero 20 - il seguente:

«20 -*bis* Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato».

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Anche le utenze non domestiche (ad esempio: pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali, autoriparatori, uffici e agenzie) possono produrre rifiuti urbani.

Perché un rifiuto, prodotto nell’ambito di un’attività economica, possa definirsi urbano, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, deve soddisfare contestualmente due condizioni:

- 1) che sia ricompreso nell’elenco contenuto nell’allegato L-*quater* alla Parte IV, d.lgs. n. 152/2006;
- 2) che sia prodotto da una delle categorie di attività riportate nell’allegato L-*quinqüies* alla Parte IV, d.lgs. m. 152/2006.

ALLEGATO L-QUATER

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO L-QUINQUIES

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
- 20 -bis Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.**
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*

24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

Istruzioni operative dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Alla luce della revisione introdotta dal decreto-legge n. 153/2024, i rifiuti prodotti nell'ambito della manutenzione del verde pubblico e privato si classificano come rifiuti urbani, in quanto ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato L-*quater* (rifiuti organici) e prodotti da un'attività elencata (al punto 20-*bis*) nell'Allegato L-*quinquies*.

Con il corollario evidente che gli stessi, anche allorquando prodotti da un manutentore del verde privato, a partire dal 18 ottobre 2024, possono (finalmente) essere conferiti al servizio pubblico e, in particolare, al centro comunale di raccolta.

A quali condizioni?

Il manutentore dovrà essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nella categoria 2-bis. Il medesimo, nel trasporto degli sfalci e potature (rifiuti urbani) al centro comunale di raccolta, è esentato dalla compilazione dei FIR, ai sensi dell'articolo 193, comma 7, d.lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alla gestione operativa dei rifiuti da sfalci e potature presso i centri di raccolta, il Ministero dell'ambiente, nella **nota prot. n. 0039940 del 3 marzo 2025**, ha precisato:

“Il fatto che i rifiuti della manutenzione del verde privato che derivano da attività professionali siano considerati urbani, non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione di accesso”.

La norma prevede, infatti, che, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 198 comma 2, d.lgs. n. 152/2006, gli enti di governo d'ambito

territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, disciplinino l'organizzazione e la gestione dei centri comunali di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso da parte delle utenze. Di conseguenza, attraverso appositi regolamenti, i Comuni e gli Enti di Governo d'Ambito possono regolamentare le modalità di raccolta di questi flussi e prevedere specifiche limitazioni di accesso ai centri comunali di raccolta da parte delle utenze non domestiche.

Secondo il Ministero dell'ambiente, i regolamenti (comunali o d'ambito) possono stabilire, in funzione dell'adeguatezza dei propri centri in termini di spazio e attrezzature, specifiche giornate e orari di conferimento per i rifiuti del verde privato, definire le caratteristiche e limitare le quantità conferibili per singola utenza, arrivando finanche a non prevedere l'accesso di tali flussi, laddove i centri di comunali non dispongano di spazi e attrezzature adeguati. Queste misure sono pensate per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani e garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture comunali.

Le utenze non domestiche potrebbero essere soggette a regolamentazioni più stringenti, come il pagamento di tariffe aggiuntive legate alla necessità di mettere a disposizione un servizio dedicato (es. volumetrie aggiuntive, orari dedicati ecc.), o la necessità di dimostrare che il rifiuto conferito provenga da un'attività svolta all'interno del territorio comunale di riferimento del centro comunale di raccolta a cui viene conferito il rifiuto. Inoltre, la previsione di istituzione di specifiche tariffe di conferimento per tutte le utenze, comprese le domestiche, anche con modalità semplificate, risulta conforme alle previsioni del dm 20 aprile 2017 che all'articolo 4 stabilisce quanto segue: "Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite".

Lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti da un'attività di parcheggio per automezzi: si configura il reato di cui all'articolo 137, comma 1 e 9, d.lgs. n. 152/2006 (cd. "Testo Unico dell'Ambiente") se la disciplina regionale non è ottemperata

Riferimenti normativi

L'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: *"Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici"*.

L'articolo 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro"*.

L'articolo 137, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: *"Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1"*.

Il Regolamento regionale Puglia 9 dicembre 2013, n. 26, recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"* (attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 152/06) –

Articolo 8

"1. Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori."

2. Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose:

- a. Industria petrolifera;*
- b. Industrie ed impianti chimici;*
- c. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali;*
- d. Trattamento e/o rivestimento dei metalli;*
- e. Concia e tintura delle pelli e del cuoio;*
- f. Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;*
- g. Produzione di pneumatici;*
- h. Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;*
- i. Produzione di calcestruzzo;*
- j. Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali;*
- k. Autofficine;*
- l. Carrozzerie;*
- m. Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;*
- n. Depositi di rottami e/o produzione di fluff;*
- o. Depositi di veicoli destinati alla demolizione, attività di demolizione di autoveicoli;*
- p. Impianti di trattamento delle acque reflue industriali;*
- q. Attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;*
- r. Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. e ii.;*
- s. Attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. e ii.”.*

Articolo 9

“1. Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all'articolo 8 devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell'area scolante, con un tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta

di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive;

2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna.

3. Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere comunque trattate secondo quanto stabilito all'articolo 10 della presente disciplina”.

L'orientamento giurisprudenziale: Corte di cassazione, Sez. III, 29 agosto 2024, n. 33292

Il caso approdato dinanzi alla Corte di cassazione trae origine da una sentenza del Tribunale del riesame di Trani, resa in data 4 gennaio 2024, che confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari (G.I.P.), per il reato ex articolo 137, comma 1 e 9, d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

All'indagato era stata contestata la mancanza di autorizzazione alla gestione di un autoparco, la mancata autorizzazione al trattamento delle acque di dilavamento del piazzale, nonché l'omessa impermeabilizzazione dell'area dell'autoparco.

Era risultato, infatti, che l'indagato esercitasse, nell'area sequestrata, attività di parcheggio per automezzi, prevalentemente agricoli, tutti marcianti e lasciati dai proprietari alla custodia del ricorrente per lo stretto tempo necessario alla loro inutilizzazione.

Veicoli che, peraltro, nemmeno potevano essere qualificati fuori uso, e quindi, come rifiuti: né ai sensi dell'articolo 227, d.lgs. n. 152/2006, che richiama il decreto 209/2003, né ai sensi del successivo articolo 231, non essendo in evidente stato di abbandono e non essendo privi di targa, né emergendo la volontà di disfarsi degli stessi da parte del detentore.

La condotta contestata all'indagato, tenuto conto del luogo di commissione del reato (la città di Canosa di Puglia) era quella relativa alla mancata ottemperanza alla disciplina regionale adottata dalla Regione Puglia, con il Regolamento regionale 9 dicembre 2013, n. 26, recante la

disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 152/06.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, come sopra ricostruito, la **Corte di cassazione, Sez. III, 29 agosto 2024, n. 33292**, condividendo quanto aveva stabilito precedentemente il Tribunale del riesame di Trani, ha affermato:

«Le acque di prima pioggia o di dilavamento possono essere oggetto di autorizzazione allo scarico, sulla base di quanto definito dalla disciplina regionale di competenza, in attuazione dell'articolo 113, d.lgs. n. 152/2006 (il cui comma 2 stabilisce che, che al di fuori di dette ipotesi «le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto»).

Per scendere al caso in esame, l'articolo 8 del regolamento della regione Puglia n. 26/2013, emanato in attuazione dell'articolo 113 d.lgs. n. 152/2006, al comma 1 prevede che le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, mentre al comma 2 elenca, a titolo meramente indicativo, alcuni «settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose».

Come appare evidente, la deduzione difensiva secondo cui l'attività di autoparco sarebbe sempre esclusa dall'obbligo di impermeabilizzazione, di trattamento e convogliamento delle acque di dilavamento, nonché di richiedere l'autorizzazione allo scarico, in quanto non ricompresa nell'elenco, è destituita di fondamento.

Al contrario, poiché il regolamento in parola contiene una elencazione non tassativa delle attività soggette agli obblighi ivi previsti ancorata alla presenza o meno del rischio di compromissione della qualità dei corpi recettori, la relativa valutazione costituisce valutazione meramente fattuale che spetta ai giudici del merito e che non può essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità».

In considerazione della sentenza della Corte di cassazione, Sez. III, 29 agosto 2024, n. 33292, l'attività di parcheggio per automezzi sarebbe stata considerata lecita, se si fosse verificata almeno una delle due seguenti condizioni:

- 1) se il titolare si fosse conformato integralmente alla disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento regionale 9 dicembre 2013, n. 26, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";
- 2) se il titolare, conclamata la natura giuridica di acque reflue industriali in riferimento alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, si fosse munito dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 59/2013.

Le aziende che operano per il ripristino post-incidente stradale sono obbligate all'iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)?

Debutta il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. "RENTRI")

È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59, *"Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Il decreto, benché vigente dal 15 giugno 2023, è operativo solo dal 13 febbraio 2025.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. "RENTRI"), istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al registro elettronico nazionale per tracciabilità dei rifiuti, per effetto dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, i seguenti soggetti:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, produttori di rifiuti non pericolosi, obbligati alla iscrizione, sono i seguenti:

4. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti.

Tali lettere fanno riferimento:

- ai rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - ai rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - ai rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento, ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché ai rifiuti da abbattimento di fumi, a quelli derivanti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
5. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
 6. commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.

L'articolo 12, dm n. 59/2023, al pari dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, fornisce lo stesso elenco dei soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, come sopra.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Quando sarà operativo il RENTRI?

Anche se il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, esso è operativo a partire dal 13 febbraio 2025.

Dalla data di entrata in vigore del dm citato, infatti, l'iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti tempistiche:

- d) a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi (**13 febbraio 2025**), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;
- e) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (**14 agosto 2025**), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- f) a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (**13 febbraio 2026**), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

A decorrere dalla data 13 febbraio 2025, sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che contengono, rispettivamente, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico e quelle relative al formulario di identificazione del rifiuto.

A partire dalla medesima data, debuttano i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti, come riportati rispettivamente nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del dm n. 59/2023.

Le aziende che operano per il ripristino post-incidente stradale sono obbligate all'iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

Come si evince dall'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, le aziende che operano per il ripristino post-incidente stradale sono indubbiamente obbligate all'iscrizione al RENTRI, nelle vesti di intermediario di rifiuti.

Esse, inoltre, devono essere iscritte al RENTRI, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), dm n. 59/2023, entro la data del 13 febbraio 2025.

Esse, inoltre, devono risultare iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, nella categoria 8.

Le novità sulla disciplina RENTRI introdotte dal decreto cd. "Milleproroghe"

La legge 21 febbraio 2025, n. 15, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi", come già ampiamente preannunciato, ha previsto uno slittamento dell'obbligo d'iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. RENTRI) al 14 aprile 2025.

La legge 21 febbraio 2025, n. 145 - pubblicata in G.U. Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025 - è entrata in vigore dal 25 febbraio 2025.

Il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. "Milleproroghe"), all'articolo 11, comma 2-*bis* (comma inserito durante l'iter di conversione), prevede:

"Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni".

La novità normativa sarà effettivamente operativa solo allorquando sarà adottato, entro il 27 marzo 2025, il decreto ministeriale che modificherà l'articolo 13, comma 1, lett. a), dm 4 aprile 2023, n. 59 (decreto cd. RENTRI).

Alla emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, cesserà anche la disciplina sanzionatoria relativa alla iscrizione al RENTRI, contenuta nell'articolo 258, comma 10 e 11, d.lgs. n. 152/2006, fino al prossimo 14 aprile.

La commissione del reato di peculato nell'ambito dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani: lo status giuridico di incaricato di pubblico servizio dell'addetto al centro comunale di raccolta

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Allegato 1

“Paragrafo 4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.3. Il centro deve garantire:

- a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;*
- b. la sorveglianza durante le ore di apertura”.*

Lo status giuridico dell'addetto al centro comunale di raccolta secondo la Corte di cassazione, Sez. VI, 28 febbraio 2025, n. 8391

Il caso che approda dinanzi alla Corte di cassazione muove da un'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la pronuncia, emessa in data 26 settembre 2024, dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di addetti al centro comunale di raccolta, essenzialmente in relazione al reato di peculato finalizzato al compimento di atto contrario alla loro funzione.

Nello specifico, i ricorrenti, dipendenti della società aggiudicataria dell'appalto comunale per la gestione dei rifiuti nel Comune di Giugliano, in qualità di "addetti all'isola ecologica", si erano impossessati *sine titulo* di rifiuti "nobili" (per lo più, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ivi conferiti, illecitamente cedendoli a terzi in cambio di danaro.

Il *devolutum* verte sul tema della "qualifica soggettiva" rivestita dai ricorrenti, dirimente ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita ex art. 646 codice penale (punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila), in luogo di quello più grave di peculato ex art. 314 codice penale (punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi).

Secondo il difensore, il compito in concreto svolto dai ricorrenti consisteva nel prendere in consegna il rifiuto conferito in discarica, di inserirlo nell'apposito cassonetto e/o di restituirlo, di compilare la scheda secondo criteri prefissati. E, pertanto (sempre secondo il difensore), i ricorrenti non potevano essere equiparati ai "vigilanti", quanto piuttosto ai meri uscieri o agli addetti all'ingresso di un pubblico ufficio, dovendo gli stessi solo verificare l'identità di chi accedeva all'area ecologica. Di qui la violazione di legge, in relazione all'articolo 358 cod. pen., per la qualifica rivestita di operatori ecologici e il mancato esercizio di attività di natura decisionale e/o valutativa, nella quale sarebbe incorsa il Tribunale del riesame.

La **Corte di cassazione, Sez. 6, 28 febbraio 2025, n. 8391**, ha ritenuto infondato il ricorso.

La legge del 26 aprile 1990 n. 86 - nel riformulare il testo degli articoli 357 e 358, codice penale - ha superato la "concezione soggettiva" delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio: se *ante legem* veniva privilegiato il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con la riforma del 1990 è stato positivizzato il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto.

La qualifica pubblicistica dell'attività prescinde, dunque, sia dalla natura dell'ente - in cui è inserito e all'interno del quale opera il soggetto - sia dalla natura pubblica del rapporto di impiego.

Ciò che rileva è la natura dell'attività svolta dall'ente e, laddove essa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto. Prevede, infatti, il novellato articolo 358 cod. pen. che *«sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio»*, ovvero *«un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»*.

Pertanto, l'attività dell'incaricato di un pubblico servizio - al pari della pubblica funzione - è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma - a differenza di questa - è priva di poteri autoritativi e certificativi: si tratta di un tipo di attività che si pone in rapporto di accessorietà nonché complementarità rispetto alle pubbliche funzioni e che è caratterizzata dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra queste ultime e le mansioni meramente esecutive (Corte di cassazione, Sez. Un. n 7959 del 27 marzo 1992).

Ebbene, se nella lettura della novella si sono registrate nella giurisprudenza della Corte di cassazione, oscillazioni con riferimento alla individuazione e perimetrazione della nozione di pubblico servizio, soprattutto nei casi di attività delegate e/o di attività di interesse pubblico, gestite da enti in regime di diritto privato, tuttavia nessuna incertezza esegetica è stata manifestata in relazione alla esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, laddove l'agente sia assegnatario di mere mansioni d'ordine ovvero presti un'opera meramente materiale (Corte di cassazione, Sez. lavoro, n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637).

L'esegesi privilegiata dal Tribunale del riesame di Napoli, nell'ordinanza emessa in data 26 settembre 2024, è stata ritenuta dalla Corte di cassazione in linea con gli enunciati criteri ermeneutici.

Premesso che non era in contestazione la riconducibilità dell'attività ad un pubblico servizio, i Giudici di merito hanno invero congruamente rappresentato che i ricorrenti svolgevano mansioni di custodia e di vigilanza dell'area, nonché funzioni valutative in merito alla natura dei rifiuti conferiti: ai predetti - quali addetti all'isola ecologica - era riservata la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra quelli destinati allo smaltimento e/o al

successivo recupero, nonché era affidata la valutazione in ordine alla non conferibilità del rifiuto per la potenziale esposizione a pericolo della salute , dell'ambiente e della sicurezza degli operatori ed utenti.

Sotto tale profilo, le doglianze difensive sono risultate prive di pregio. La prospettata mancanza di poteri decisionali e/o l'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità si scontrano con la natura dei compiti affidati ai ricorrenti, che - come persuasivamente argomentato dai Giudici di merito - non era limitata al compimento di attività esecutive e materiali, come effettivamente può essere quella di riporre il rifiuto nel cassonetto e/o di compilare il modulo in esecuzione di prescrizioni impartite dai superiori gerarchici, ma presupponeva a monte una valutazione discrezionale in ordine alla tipologia e natura del conferimento e a valle l'autonoma decisione di non accettare il conferimento dei rifiuti non conformi alla normativa.

La **Corte di cassazione, Sez. 6, 28 febbraio 2025, n. 8391**, ha ritenuto, dunque, l'ordinanza emessa in data 14/10/2024 dal Tribunale di Napoli esente da vizi di manifesta illogicità e al contempo coerente con il dato normativo.

L'ordinanza sindacale di sospensione delle attività nel caso di un superamento dei limiti di emissioni acustiche: la sua inottemperanza configura un illecito amministrativo o un illecito penale?

Il caso esaminato dalla **Corte di cassazione, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 11711**, trae origine da una ordinanza sindacale, adottata ai sensi dell'articolo 9, legge 447/1995, sul presupposto di un constatato superamento dei limiti di emissioni acustiche in termini di decibel, che disponeva la sospensione con effetto immediato delle attività rumorose fino all'ottenimento delle autorizzazioni in deroga e di adeguarsi agli orari ed ai limiti di immissione acustica stabiliti dal piano di classificazione acustica.

Una volta adottata, il destinatario dell'ordinanza sindacale (titolare di una caffetteria) non provvedeva però ad eseguirla nei termini stabiliti, tenendo, infatti, presso il proprio esercizio la musica a volume elevato oltre l'orario consentito.

Di qui la sentenza del Tribunale di Chieti, che lo condannava alla pena di centocinquanta euro di ammenda per il reato di cui all'articolo 650, codice penale, per non aver ottemperato all'ordinanza del Sindaco, legalmente data per ragioni di salute pubblica.

Ricorreva per cassazione l'imputato, eccependo *in primis* l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 650 cod. pen., poiché la fattispecie contravvenzionale sarebbe stata configurabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'inottemperanza si fosse riferita a provvedimenti contingibili ed urgenti adottati con riguardo a situazioni non disciplinate da una specifica normativa.

La **Corte di cassazione, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 11711**, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato.

Il provvedimento dell'autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen. «*deve intendersi ogni atto con il quale l'autorità impone a una o più persone*

determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte. Pertanto, poiché l'art. 650 cod. pen. contiene una norma esclusivamente sanzionatoria della inosservanza dei provvedimenti individuali esso non è applicabile alla inosservanza di leggi, regolamenti o ordinanza dell'autorità concernenti la generalità dei cittadini». (Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022, non mass, sul punto, Sez. 1, n. 570 del 28/11/1995, dep 1996, Rv. 203461; Sez. 1, n. 1599 del 28 novembre 1995, dep. 1996, non massimata).

In continuità con tali arresti, la giurisprudenza di legittimità, in tema di ordinanze sindacali, si è consolidata nell'affermare che l'inosservanza delle stesse «*integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. soltanto ove l'inottemperanza si riferisca a provvedimenti contingibili e urgenti, adottati con riguardo a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, nel mentre resta estranea alla sfera di applicazione della norma in parola l'inottemperanza a ordinanze sindacali, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti vigenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene punita con la sanzione amministrativa da specifiche norme del settore*» (Sez. 3, n. 20417 del 21/02/2018, Rv. 273223, Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Rv. 254247; Sez. 1, n. 7893 del 08/02/2007, Rv. 236244).

Nel provvedimento impugnato, si dava atto che l'imputato contravveniva a tale specifico ordine, perché a dispetto delle prescrizioni impartite, lasciava che dall'attività del pubblico esercizio si propagassero immissioni rumorose oltre l'orario consentito.

Tanto premesso, la **Corte di cassazione, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 11711** - rilevato che la condotta ascritta all'imputato rientrasse nella previsione di cui all'articolo 9 della legge sull'inquinamento acustico, la quale prevede che qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco con provvedimento motivato, può «*ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività*», - ha stabilito che trovasse specifica applicazione la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, legge n. 447/1995, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), dalla legge 17 febbraio 2017, n. 42, secondo cui: «*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del*

codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro».

Nella fattispecie in esame non può dunque riscontrarsi la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 650, codice penale.

La **Corte di cassazione, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 11711**, ribadita, dunque, la natura di norma sussidiaria della disposizione di cui all'articolo 650 cod. pen., ha affermato il seguente principio di diritto:

«Deve affermarsi che non integra il reato di cui all'articolo 650 cod. pen., la condotta di inottemperanza all'ordinanza sindacale, adottata ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 447 del 1995, con cui si ordinano speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, trattandosi di violazione che trova una specifica sanzione amministrativa nell'art. 10 comma 1, della medesima legge».

Veicoli in stato di abbandono rimossi dagli organi di polizia e non reclamati dai proprietari: l'imputabilità dei costi relativi alla custodia e al deposito presso un centro di raccolta

“In tema di deposito di veicoli rimossi e non reclamati dai proprietari di cui al dm n. 460/1999, l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia nell'obbligo di procedere alla demolizione e allo smaltimento del veicolo, equiparato a cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 c.c.; pertanto è escluso che l'inerzia nel compimento delle attività previste dalla predetta norma, tra loro indipendenti e non subordinate all'onere di cancellazione dal registro del P.R.A., possa essere compensata a titolo di deposito in quanto attività che resta priva di giustificazione causale ove protratta oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2, come richiamato dal comma 3, del dm citato”.

A stabilire tale principio di diritto, prima la **Corte di cassazione, Sez. II civile, 24 maggio 2024, n. 14553**; più recentemente, la **Corte di cassazione, Sez. II civile, 4 dicembre 2024, n. 31045**.

La Corte di cassazione ha proceduto, come segue, alla ricostruzione sistematica delle norme regolatrici della fattispecie del conferimento provvisorio dei veicoli presuntivamente abbandonati ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti, la cui individuazione avviene con le modalità di cui all'articolo 8 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46, d.lgs. n. 22/97.

Secondo l'articolo 1, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, adottato con decreto ministeriale 22/10/1999 n. 460, devono intendersi come presuntivamente abbandonati i veicoli a motore o i rimorchi privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione.

Ai sensi dello stesso articolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, d.lgs. n. 285/92, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni

alle norme di comportamento del codice della strada, devono dare atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti.

Dopo aver accertato, poi, che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, ne dispongono il conferimento provvisorio ad uno dei suddetti centri di raccolta, procedendo contestualmente alla notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile.

Il secondo comma dello stesso articolo 1, quindi, stabilisce che, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero dal rinvenimento, qualora non sia identificabile il proprietario, il veicolo non reclamato dagli aventi diritto si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.

Ai sensi del terzo comma, infine, è stabilito che, decorso lo stesso termine dei sessanta giorni dalla notificazione o dal rinvenimento in caso di proprietario non identificabile, il centro di raccolta conferitario procede alla demolizione e al recupero dei materiali, "previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione".

Ancora e, in particolare, è stato evidenziato che, nella seconda parte dello stesso terzo comma è previsto che la presentazione della richiesta di cancellazione sia corredata dell'attestazione dell'organo di polizia sulla sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché sul fatto che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione e dalla dichiarazione del gestore dello stesso centro di raccolta conferitario sul mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2.

È altresì regolato, nella terza parte, l'onere, a carico dei gestori dei centri di raccolta, della restituzione al P.R.A. delle targhe e dei documenti di circolazione.

Dalla stessa formulazione letterale dell'articolo, dunque, deve reputarsi evidente che l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia non nell'obbligo di custodia, ma nell'obbligo di procedere alla demolizione e al recupero dei materiali e nell'onere di cancellazione dal registro del P.R.A.:

a riprova della correttezza di questa lettura, deve considerarsi che inequivocabilmente il comma secondo dello stesso articolo prevede che il veicolo divenga *res nullius* ex articolo 923 cod. civ. già decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto. Evidentemente, un deposito in custodia che si protragga dopo questo termine di sessanta giorni non avrebbe più alcuna giustificazione causale.

Alla luce di tale puntualizzazione, ed a confutazione dell'assunto di parte ricorrente, può quindi affermarsi che l'onere di cancellazione non costituisce un adempimento presupposto della demolizione e dello smaltimento; le due attività di cancellazione e demolizione con smaltimento, demandate al gestore, sono tra loro indipendenti, seppure entrambe dovute, sicché la prima, se non compiuta, non costituisce impedimento della seconda.

La mancanza di un nesso di interdipendenza tra le due attività risulta dalla ricostruzione sistematica delle norme richiamate dalla prima parte del terzo comma dello stesso articolo 1. Qui è, infatti, stabilito che, "decorso tale termine (ancora una volta i sessanta giorni dalla notificazione o dal rinvenimento) il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Ebbene, in effetti il richiamato articolo 103, d.lgs. n. 285/92 (Codice della strada) prevedeva, al terzo comma, che i gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non potessero "alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto", qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo avessero già fatto, "ai compiti di cui al comma 1" (cioè alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione n.d.r.).

Quindi, al quarto comma, aggiungeva che "agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 (dello stesso cod. strada, n.d.r.) nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215, comma 4"; nella statuizione erano, perciò, compresi anche i veicoli rimossi ai sensi del comma 5 dell'articolo 159 cod. strada, cioè "i veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati".

Questi commi terzo e quarto dell'articolo 103 cod. strada, tuttavia, sono stati abrogati, sin dal 1997, dall'articolo 56, lettera f-bis, d.lgs. n. 22/97, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato dall'articolo 7, comma 19, d.lgs. n. 389/97; successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall' articolo 264, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152/2006.

Con questa abrogazione, in sostanza, la materia era stata già ricondotta, prima dell'adozione del decreto, alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti. Infatti, nell'articolo 46 ("Veicoli a motore e rimorchi") dello Titolo III ("Gestione di particolari categorie di rifiuti") dello stesso d.lgs. n. 22/1997, era stato stabilito, al comma 3, che "i veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile (cioè i veicoli del dm 460/99, n.d.r.) sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione".

Al successivo comma 6-*bis*, quindi, era stato sì previsto che "i gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici" non possano alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma.

Come precisato dal comma 6-*quater*, poi, la necessità della previa cancellazione ricorreva anche per la demolizione dei veicoli abbandonati soltanto nel caso dell'articolo 215, comma 4, cod. strada, cioè quando la demolizione costituisse sanzione accessoria.

Per queste premesse, la **Corte di cassazione, Sez. II civile, 4 dicembre 2024, n. 31045**, ha escluso che l'inerzia nell'attività di smaltimento protrattasi nel tempo possa essere compensata sotto forma di oneri di custodia, perché oggetto dell'obbligo conseguente al conferimento non era la custodia del veicolo, ma il suo smaltimento e l'adempimento dell'obbligo di provvedere alla demolizione non era subordinato al previo ottenimento del provvedimento di cancellazione.

Gli indumenti usati conferiti tramite cassonetti se non sottoposti ad una preliminare selezione e cernita e ad un successivo trattamento di igienizzazione non possono considerarsi end of waste

L'orientamento della Corte di cassazione alla luce della legge 19 agosto 2016 n. 166

Ai sensi dell'articolo 184-ter, d.lgs. n. 152/2006, la cessazione della qualifica di rifiuto dell'indumento usato è subordinata alle operazioni di recupero, previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, all'Allegato 1, sub allegato 1, n. 8.9, il quale, in tema di recupero di "indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo", onde ottenere "indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo", prevede (punto 8.9.3, lett. a) la selezione e l'igienizzazione per l'ottenimento di alcune specifiche sanitarie.

Nel caso esaminato dalla **Corte di cassazione, Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 6782**, l'imputato era in possesso dell'autorizzazione n. 8860/2014 rilasciata in data 11 settembre 2019 dalla Provincia di Milano, in forza della quale la società era autorizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13, deposito D15 e recupero R3 e R12, presso l'impianto di Solaro, di rifiuti non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati tecnici A, B, C, D, tra cui "una preliminare selezione e cernita", al fine di suddividere gli indumenti "per tipologia e separare quanto non recuperabile", nonché "nel successivo trattamento di igienizzazione".

Di conseguenza, le accertate condotte di omessa cernita manuale e selezione dei rifiuti e di omessa igienizzazione dei medesimi avevano integrato altrettante violazioni alle prescrizioni dell'autorizzazione, rilevante, nel caso specifico, ai fini della configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ex articolo 452-quaterdecies, codice penale.

Tanto ha condotto la **Corte di cassazione, Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 6782**, ad affermare il seguente principio di diritto: *"In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono*

essere ritenuti né sottoprodotti ex articolo 184-bis, d.lgs. n. 152/2006, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'articolo 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152/2006 (Sez. 3, 29 maggio 2024, n. 35000 Lazzarin, Rv. 286898)”.

La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. E ciò sia per l'interpretazione della nozione legislativa nazionale, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia per le affermazioni della Corte di Giustizia della Comunità Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l'applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri della sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa, o si sia deciso o si abbia l'obbligo di disfarsi (Sez. 3, n. 2125 del 27 novembre 2002, dep. 2003, Ferretti, Rv. 223291).

Inoltre, la definizione di rifiuto esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16 marzo 2017, Costantino, Rv. 269912).

Nel caso esaminato, non poteva certamente dubitarsi che gli indumenti usati, conferiti tramite cassonetti o mediante raccolta porta a porta, fossero da qualificarsi rifiuti, per l'evidente ragione che il detentore si era disfatto di tali beni con la chiara intenzione di non servirsene più, quale che fosse il movente dell'azione (ad esempio, per uno scopo di beneficenza). Una conclusione del genere era, peraltro confortata - e tutt'altro che smentita, come assumeva il ricorrente - dall'entrata in vigore della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".

In particolare, l'articolo 14, rubricato "*Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale*", stabilisce:

"1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori.

2. "I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub allegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche»".

Orbene, lo scopo della norma è evidente: sottrarre dalla disciplina dei rifiuti gli indumenti usati ceduti a titolo gratuito a fini di solidarietà sociale, il che si verifica quando sono realizzate le condizioni previste dal comma 1, con riferimento sia all'individuazione dei soggetti donatori, sia alle modalità della consegna.

Quanto al primo aspetto, per "soggetti donatari", come puntualizza l'articolo 1, lett. b), della legge in esame, si intendono *"gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117"*.

Quanto al secondo aspetto, gli indumenti usati devono esser conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.

In difetto di tali condizioni - ossia nel caso in cui il soggetto donatario non sia tra quelli ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1, lett. b), e quando la consegna non avvenga secondo le modalità descritte - ovvero nel caso in cui gli indumenti non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo, detti indumenti *"sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, a riconferma che gli abiti usati, a meno che non siano ceduti a titolo gratuito a fini di solidarietà sociale secondo le modalità previste dall'articolo 14, legge n. 166/2016, sono soggetti alla disciplina generale in tema di rifiuti.

La Corte di cassazione, ha ribadito, pertanto, l'inapplicabilità delle più favorevoli disposizioni di cui all'articolo 14, legge n. 166/2016, per il rilievo dirimente che il donatario non era un ente benefico, rientrante nella definizione di cui all'articolo 1, lett. b), della legge in esame, bensì una società commerciale autorizzata al trattamento dei rifiuti, e, in ogni caso, gli indumenti non erano neppure conferiti presso le sedi operative del soggetto donatario, bensì mediante cassonetti o il ritiro porta a porta.

La sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è intrasmissibile agli eredi

L'articolo 31, comma 4-*bis*, d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 17, comma 1, lett. q-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd. "Sblocca Italia"), convertito in legge del 14 novembre 2014, n. 164, dispone:

“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

In merito alla natura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla sopra citata disposizione, va dato atto della presenza di due diversi orientamenti interpretativi, che riflettono, peraltro, il più generale dibattito sulla qualificazione sostanziale delle sanzioni amministrative.

Secondo una prima posizione – che riecheggia quella formatasi in tema di sanzioni pecuniarie adottate ex articolo 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, di cui è stata affermata la natura riparatoria – la previsione di cui all'articolo 31, comma 4-*bis* del predetto decreto avrebbe natura reale e, come tale, sarebbe assistita da finalità propriamente ripristinatorie e non afflittive, poiché la “pena” irrogata avrebbe il precipuo scopo di reintegrare, seppure per equivalente, l'ordine urbanistico violato, essendo viceversa ad essa estranea ogni finalità retributiva a fronte del comportamento illecito (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27.3.2018, n. 647).

In base a una diversa prospettiva interpretativa, invece, la sanzione in parola avrebbe carattere “personale”, in quanto oggetto della misura non sarebbe la realizzazione dell’abuso edilizio in sé, ma la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine assegnato.

Il **TAR Sicilia, Sez. IV, 17 aprile 2024, n. 840**, ha ritenuto di poter aderire al secondo degli orientamenti sopra sintetizzati (e, quindi, nel senso di una intrasmissibilità della sanzione amministrativa pecuniaria agli eredi), che ha trovato riconoscimento anche in recenti arresti giurisprudenziali.

In particolare, è stato condivisibilmente affermato: *“La sanzione pecuniaria applicata a chi trasgredisce all’ordine di demolire l’abuso edilizio abbia una matrice non già di ripristino della legalità violata (come, invece, altre misure volte a reintegrare il territorio nella sua originaria conformazione), ma evidentemente punitiva, per chi si sia sottratto al comando giuridico (del resto, è parimenti afflittiva, come chiarito dalla Corte costituzionale, la speculare acquisizione del fondo al patrimonio gratuito del Comune)”* (T.A.R. Lazio, Roma, 21.04.2021, n. 4671).

E ancora: *“La sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa non è preordinata a costituire la provvista per procedere alla demolizione in danno, come dedotto in ricorso, ma trova il proprio fondamento nell’illecito omissivo propter rem costituito dalla inottemperanza all’ordine di demolizione, applicabile al caso in esame ratione temporis, perché l’illecito in parola è stato commesso successivamente all’entrata in vigore della novella del 2014 con cui è stato introdotto il comma 4-bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001”* (Tar Sicilia, Palermo, Sez. IV, 2416/2024).

Nel caso scrutinato dal **TAR Sicilia, Sez. IV, 17 aprile 2024, n. 840**, l’ordine di demolizione era stato notificato solo all’allora vivente proprietario, cui la ricorrente, insieme con altri, era poi subentrata in qualità di erede.

La ricorrente, dunque, non ha avuto la possibilità di adempiere spontaneamente all’ordine di demolizione del quale non è stata destinataria.

Del resto, neppure sarebbe stata sufficiente l’esecuzione tardiva dell’ordinanza di demolizione per rimuovere la sanzione *de qua*, attesa la riconosciuta irrilevanza dell’adempimento successivo allo scadere del termine assegnato dall’amministrazione.

Le procedure estintive dei reati ambientali ex Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: i soggetti che devono essere ammessi al pagamento della sanzione pecuniaria in caso di concorso di persone ex articolo 110 c.p.

Tra le Procure intervenute sul tema, l'orientamento maggioritario è nel senso di applicare una sorta di "principio di solidarietà", sia per l'ottemperanza della prescrizione, sia per il pagamento della sanzione.

Secondo la maggior parte delle circolari prese in esame, tanto l'adempimento della prescrizione asseverata, quanto il pagamento della sanzione pecuniaria, se effettuato da parte di uno solo dei concorrenti, produrrebbe effetto liberatorio nei confronti di tutti i plurimi trasgressori.

Analogamente a quanto affermato per il caso del pagamento della sanzione effettuato da un soggetto diverso dal trasgressore, anche in questo caso la ragione di tale orientamento risiede nella considerazione che il raggiungimento dell'obiettivo, ossia l'eliminazione dell'illecito tramite la doppia pretesa amministrativa (adempimento prescrizione e pagamento), farebbe venir meno la pretesa punitiva dello Stato.

Nella sostanza, per la tesi maggioritaria il concorso di persone nel reato sarebbe pressoché un elemento neutro ai fini dell'applicazione della procedura estintiva, poiché anche nei casi in cui la contravvenzione sia ascrivibile a più soggetti, risulta sufficiente che solo uno di essi realizzi la condotta riparatoria ed effettui il pagamento della somma in misura ridotta.

Altre Procure, invece, aderendo ad una lettura maggiormente rigorosa e orientata al principio di responsabilità penale personale (già fatta propria da altro filone giurisprudenziale maturato nel settore della sicurezza del lavoro (**Corte di cassazione, Sez. III, 17 febbraio 2006, n. 6331**), sostengono che, se il puntuale adempimento delle prescrizioni da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (compreso il rappresentante legale dell'ente) possa giovare a tutti i contravventori con conseguente effetto estintivo, per quanto concerne il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-ter, comma 2, l'effetto estintivo sarà ottenuto solo dai concorrenti che abbiano effettuato il tempestivo versamento.

In altri termini, secondo questo orientamento il meccanismo della solidarietà si applica solo all'ottemperanza della prescrizione asseverata: l'adempimento della prescrizione da parte di uno solo dei concorrenti ha effetto liberatorio nei confronti di tutti i trasgressori; invece, il pagamento da parte di uno solo dei concorrenti non ha effetto liberatorio nei confronti degli altri trasgressori. Pertanto, secondo questa tesi tutti i soggetti cui è ascrivibile l'illecito sono destinatari dell'onere di versare la somma in misura ridotta ai fini dell'estinzione della contravvenzione.

Secondo le **linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) n. 52/2024**, approvate con delibera del Consiglio n. 252/2024 del 23 luglio 2024, il secondo orientamento è da prediligere, in quanto più aderente al principio di responsabilità penale personale, nonché all'istituto del concorso di persone nel reato di cui all'articolo 110 del Codice penale.

Infatti, il concorso di persone nel reato implica, come è noto, la punibilità di tutti coloro che con la loro condotta – sia essa attiva od omissiva, sia essa materiale o morale – forniscano un contributo determinante ai fini della realizzazione del reato.

In tal senso, risulta coerente ritenere – come fanno pressoché tutte le Procure – che l'eliminazione degli effetti della contravvenzione accertata tramite l'adempimento della prescrizione asseverata possa essere effettuata anche da uno solo dei concorrenti, con conseguente effetto liberatorio per tutti gli altri: l'obiettivo della prescrizione, infatti, è quello di ripristinare la legalità ed eliminare gli effetti della violazione accertata, con conseguente prevalenza dello scopo ripristinatorio rispetto a chi sia effettivamente il concorrente che lo realizzi.

Diversamente, il pagamento della sanzione pecuniaria, rappresentando aspetto di carattere realmente punitivo, dovrebbe ricadere su tutti i concorrenti e, pertanto, è ragionevole ritenere che l'effetto liberatorio si abbia solo per coloro che abbiano versato tempestivamente la somma prevista dall'articolo 318-*quater*, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.

Nel suddetto quadro - come peraltro anche le stesse linee guida del S.N.P.A. suggeriscono - vista l'assenza di riferimenti normativi certi e la sostanziale variabilità delle posizioni espresse dalle procure, nel caso di concorso di più persone nel reato, considerando che la posizione circa la doverosità o meno del pagamento in capo a ciascun trasgressore si riverbera non solo sugli esiti finali della procedura, ma anche sulla fase dell'ammissione al pagamento, laddove le Procure di riferimento non si fossero già espresse, sarebbe opportuno contattarle per richiederne gli specifici indirizzi.

La rottamazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo: le istruzioni operative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

A decorrere dal 7 giugno 2024, è obbligatorio l'utilizzo del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, a norma dell'articolo 5, comma 10, del d.lgs. n. 209/2003 ("Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"), come modificato dal d.lgs. n. 119/2020 ("Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"), la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel d.P.R. n. 177/2022 ("Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022.

Il registro unico sostituisce integralmente quello previsto dall'articolo 264, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), con il quale veniva annotata su supporto cartaceo la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione.

Il richiamato d.P.R. n. 177/2022 prevede, inoltre, la facoltà, per i centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).

Detta facoltà è prevista esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA. Intanto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la motorizzazione – ha emanato la **circolare R.U. n. 15356 del 29 maggio 2024**, al fine di fornire indicazioni operative a tutti gli operatori professionali, destinatari delle norme richiamate, con riguardo sia alle modalità di tenuta del registro unico, sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall'ANV e dal PRA, e di fornire informazioni utili sia alle Autorità cui la legislazione vigente affida compiti di vigilanza in materia di trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso, sia agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli stessi.

La circolare richiama l'attenzione di tutti i titolari dei centri di raccolta, dei concessionari, dei gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati, obbligati alla tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, a completare gli adempimenti necessari per l'accreditamento, nonché, per i soli titolari dei centri di raccolta, gli adempimenti per ottenere il collegamento VPN e le credenziali di Firma Digitale Remota. Detti adempimenti, infatti, consentono di accedere al sistema HDA, che permette di richiedere assistenza aprendo ticket e consultando le FAQ del servizio.

Il certificato di rottamazione

Come previsto dall'articolo 5, commi 6 e 7, d.lgs. 209/2003 e dall'articolo 231, comma 4, d.lgs. 152/2006, al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, è fatto obbligo del rilascio, all'intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo, il certificato di rottamazione da parte del:

- Centro di raccolta autorizzato;
- Operatore commerciale, che rilascia il certificato in nome e per conto del centro di raccolta convenzionato, nel caso in cui il veicolo fuori uso venga ceduto per acquistarne un altro.

Il certificato di rottamazione è redatto in modo conforme ai requisiti contenuti nell'allegato 4 al citato d.lgs. 209/2003.

Per i veicoli fuori uso, presi in carico dal 7 giugno 2024, il certificato di rottamazione viene emesso in modalità digitale.

Il certificato di rottamazione digitale deve, quindi, essere emesso per tutti i seguenti veicoli presi in carico sul registro:

1. veicoli soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA;
2. veicoli immatricolati ma non soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA (es: ciclomotore, macchina operatrice, trattrice agricola, rimorchi con massa complessiva fino a 3500 kg, veicoli intestati a uno dei soggetti di cui all'articolo 26, R.D. 1814/1927, ecc.);
3. veicoli non presenti né nell' ANV né al PRA (es: veicoli con targa estera, veicoli con targa speciale quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa, prototipi, ecc.);
4. veicoli già radiati dal PRA.

La radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo

Le procedure informatiche segnalano la presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA e non cancellati.

In questo caso, l'operatore commerciale non può procedere alla presa in carico del mezzo.

Tale possibilità è riservata ai soli centri di raccolta, che possono decidere di procedere comunque, previa verifica dell'esistenza di eventuale documentazione "giustificativa", così come previsto dalle vigenti disposizioni.

Infatti, il centro di raccolta – come espressamente stabilito nella sopra citata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - può procedere alla radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo, senza una preventiva cancellazione di quest'ultimo, solo in presenza:

- della dichiarazione di una Autorità pubblica che attesti che il veicolo è inutilizzabile poiché ha subito danni ingenti o è andato distrutto (es: incendi, incidenti stradali, calamità naturali);
- del nulla osta del concessionario della riscossione che autorizza la radiazione del veicolo;
- del provvedimento della Pubblica Amministrazione, in caso di richiesta di radiazione per demolizione da parte della stessa.

In assenza di uno dei documenti sopra indicati, che vanno inseriti nel fascicolo della pratica di radiazione, la pratica stessa verrà riusata.

L'adozione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti in ambito portuale tra abrogazioni e novità normative

La normativa di riferimento assegna all'Autorità portuale la competenza nell'elaborazione e adozione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e non prevede che esso sia redatto in coerenza con il regolamento comunale, né che vi debba essere un coinvolgimento istruttorio dell'ente locale, il quale non è competente alla gestione dei rifiuti in ambito portuale. A stabilire tale importante principio è il **Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2025, n. 4133**, che ai fini dello scrutinio ha individuato i seguenti riferimenti:

- l'articolo 208, comma 14, d.lgs. 152/2006, secondo cui: *“Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente”*;
- l'articolo 232, comma 1 del medesimo d.lgs., per cui: *“La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182”*;
- l'articolo 5, comma 1, d.lgs. 182/2003, il quale statuisce: *“L'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla regione competente per territorio”*;
- l'articolo 5, comma 2, d.lgs. 182/2003, che stabilisce: *“Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comma 1, la Regione valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione”*;
- gli articoli 2 e 8, d.lgs. 182/2003, che individuano l'autorità competente in tema di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dai

residui di carico nell'Autorità portuale, alla quale spetta la determinazione delle tariffe.

Le disposizioni sopra richiamate evidenziano, per un verso, la specialità della disciplina dei rifiuti in ambito portuale e specificano, per altro verso, che l'autorità competente all'elaborazione è esclusivamente quella portuale, la quale non è vincolata alle determinazioni degli enti locali. Questi ultimi, infatti, vengono meramente sentiti nell'ambito del procedimento di elaborazione del piano, da redigere in coerenza con la pianificazione regionale e non con il regolamento comunale.

Secondo il Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2025, n. 4133, la tesi fatta propria dal giudice di primo grado (**TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 66**), in ordine all'esigenza di un più pregnante coinvolgimento istruttorio del Comune al fine di giungere all'elaborazione di un piano necessariamente coerente con il regolamento comunale è priva di fondamento normativo e pretermette la specialità della disciplina sopra richiamata.

Il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” – testo normativo individuato come principale riferimento dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, in ossequio al principio *tempus regit actum* - è stato abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”, vigente dal 15 dicembre 2021.

Il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, a sua volta, è stato modificato, da ultimo, dal d.lgs. 8 marzo 2024, n. 46, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”, entrato in vigore dal 23 aprile 2024.

La disciplina della procedura estintiva dei reati alimentari introdotta dal d.lgs. n. 150/2022: non sussiste alcun obbligo per la polizia giudiziaria (anche in questo caso) di impartire le prescrizioni

Il nuovo quadro normativo di riferimento in materia di reati alimentari

L'articolo 70, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto una inedita procedura estintiva delle contravvenzioni previste dalla legge n. 283/1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.

Tale procedura è disciplinata dagli articoli da 12-ter a 12-nonies aggiunti alla legge n. 283/62, ed è applicabile alle contravvenzioni per le quali è prevista la pena della ammenda, anche se alternativa o congiunta a quella dell'arresto, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.

In tal caso, per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 cod. proc. pen., ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. Il termine può essere prorogato una sola volta (a richiesta del contravventore e per un periodo non superiore a sei mesi), in presenza di specifiche e documentate circostanze, non imputabili al contravventore stesso, che determinino un ritardo nella regolarizzazione.

La notizia di reato relativa alla contravvenzione e il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni devono, in ogni caso, essere trasmesse senza ritardo al pubblico ministero che, se lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse (articolo 12-ter).

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione. Se la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un

sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato. Non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.

Se, invece, la prescrizione non è stata adempiuta e il contravventore non ha chiesto la proroga del termine oppure se, adempiuta la prescrizione, la somma di denaro non è stata pagata e il contravventore non ha documentato l'impossibilità di provvedere al pagamento nei termini e modi stabiliti dall'articolo 12-*quinquies*, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione (articolo 12-*quater*).

L'articolo 12-*quinquies* disciplina l'ipotesi che il contravventore, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro. L'impossibilità deve essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In tal caso, il contravventore può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonché all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, comunicano all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa. Resta ferma la possibilità del

contravventore di interrompere, in ogni momento, la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato.

È possibile che il pubblico ministero venga direttamente a conoscenza della notizia di reato di propria iniziativa o perché l'abbia ricevuta da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria. In tal caso, per consentire gli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater, il pubblico ministero ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria i quali, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato, lo informano delle indagini della propria attività (articolo 12-sexies).

Ricevuta la notizia di reato, il procedimento resta comunque sospeso dalla data di (necessaria) iscrizione della notizia fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione:

- a) dell'inadempimento (o dell'adempimento tardivo) delle prescrizioni;
- b) oppure del tempestivo pagamento della somma liquidata a seguito dell'adempimento delle prescrizioni;
- c) oppure, ancora, dell'avvenuto svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Se il pubblico ministero ha acquisito la notizia di reato in uno dei modi indicati dall'articolo 12-sexies, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria lo informano che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione.

Se, invece, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal capoverso che precede. La

sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione, né impedisce l'assunzione delle prove con incidente probatorio, il compimento degli atti dell'indagine preliminare ritenuti urgenti e l'adozione del sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale (articolo 12-*septies*).

Se il contravventore adempie tempestivamente alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria (nel termine fissato o comunque in quello prorogato) e provvede al pagamento della somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa oppure presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-*quinquies*, la contravvenzione si estingue e il pubblico ministero richiede l'archiviazione del procedimento (articolo 12-*octies*). Altrimenti esercita l'azione penale.

L'adempimento tardivo delle prescrizioni non preclude l'esercizio dell'azione; non lo preclude nemmeno l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore.

Ciò nondimeno la pena è diminuita ma se l'adempimento tardivo o l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose intervengono prima del decreto di condanna, o comunque prima dell'apertura del dibattimento, il giudice ne può tenere conto ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale.

In tal caso, però, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (articolo 12-*novies*).

La nuova procedura estintiva non si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, sia già stata esercitata l'azione penale (articolo 96, d.lgs. n. 150/2022), a prescindere, pertanto, dall'esaurimento o meno delle condotte integranti le contravvenzioni medio tempore già accertate e comunicate al pubblico ministero.

L'omessa indicazione all'indagato delle prescrizioni non è causa di improcedibilità dell'azione penale

La nuova procedura estintiva si applica, fuori d'ogni dubbio, anche alle condotte cd. "esaurite" (come tali dovendosi intendere le condotte istantanee e/o quelle ormai attualmente prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore).

Del resto, l'applicazione di queste speciali procedure estintive anche alle condotte "esaurite" costituisce dato ormai acquisito, sia perché espressamente previsto dalla legge (dall'articolo 15, comma 3, d.lgs. n. 124 del 2004, che, nell'ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede che la procedura di estinzione di cui agli articoli 20 e ss del d.lgs. n. 758 del 1994 si applichi alle condotte esaurite ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione), sia perché riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità anche per la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli articoli 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 36405 del 18/04/2019, Rossello, Rv. 276681 - 01).

Più problematica è la conseguenza che deriva dall'esercizio dell'azione penale non preceduto dal meccanismo estintivo della contravvenzione.

La **Corte di cassazione, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 16082**, ha ritenuto di aderire all'indirizzo, ormai prevalente, secondo il quale l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (così, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, da ultimo, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140 - 01 che ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli articoli 20 e ss. del d.lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, dep.

2018, Vallone, Rv. 272454 - 01; lo stesso principio è stato condiviso, in tema di reati ambientali, da Sez. 3, n. 19391 del 10/04/2024, Costa, Rv. 286277 - 02, secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex articoli 318-*bis* e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni; nello stesso senso, Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468 - 01).

Nemmeno il Giudice delle leggi è giunto, peraltro, ad opposte conclusioni. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 76 del 2019, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 318-*septies*, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-*quater*, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* cod. pen., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall'articolo 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con altra sentenza (n. 238 del 2020), il Giudice delle leggi ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 318-*octies*, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente articolo 318-*septies*, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68. Orbene, in nessuna di tali decisioni, che hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli articoli 318-*ter* ss. d.lgs. n. 152 del 2006, evidenziandone gli stringenti punti di contatto con la disciplina prevista dagli articoli 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, risulta che il previo esperimento della procedura relativa all'oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell'esercizio dell'azione penale.

Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi: chiarimenti dall'Albo Nazionale Gestori Ambientale

Ad eccezione dei soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione, basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto **(dm n. 59/2023, articolo 16)**.

Sono esclusi dall'obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell'Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dm n. 59/2023, quindi, dal 15 dicembre 2024, la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento **(dm n. 59/2023, articolo 17)**.

Il suddetto requisito di idoneità tecnica è attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante secondo il modello riportato in Allegato A della **Deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 19 dicembre 2024**.

Analoga dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale rappresentante dell'impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.

Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria, alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Albo n. 3/2024, non provvedano a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, si procederà all'avvio di un procedimento disciplinare.

In riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 16 e 17, dm n. 59/2023 il Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali – **Circolare n. 2 del 22 maggio 2025** - ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni:

«Tutti i soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all'allegato "A" alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.

La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.

Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all'obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l'invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.

A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi».

I dirigenti scolastici rischiano sanzioni penali per il deposito incontrollato di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) giacenti negli uffici

Quesiti

Le scuole hanno chiesto al gestore del servizio di igiene urbana di poter conferire al centro comunale di raccolta rifiuti da apparecchiature ed elettroniche (RAEE) giacenti nei loro uffici.

È legittimo il loro conferimento al soggetto gestore del servizio di igiene urbana?

Oppure lo smaltimento dei R.A.E.E. spetta all'istituto scolastico che dovrà trattarli come rifiuti speciali?

La classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

La corretta classificazione di un rifiuto incide, non solo sulla possibilità o meno di conferirlo al soggetto che gestisce il servizio di igiene urbana, ma soprattutto sulla complessa disciplina della tracciabilità e, ancora di più, sul sistema sanzionatorio.

La nuova disciplina dei rifiuti urbani

Il d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, recante l'attuazione della Direttiva UE 2018/851 cd. "Economia circolare", ha radicalmente modificato la disciplina dei rifiuti, contenuta nella Parte quarta del d. lgs. n. 152/2006, ed in particolare, per quanto qui immediatamente rileva, quella riguardante la classificazione dei rifiuti.

L'articolo 184, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nella nuova formulazione, stabilisce che sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del medesimo decreto.

Quest'ultima disposizione elenca i seguenti rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* (**Fig. n. 1**), prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* (**Fig. n. 2**);
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

All'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), la Legge 17 maggio 2022, n. 60 (cd. "Legge salva mare"), dopo il n. 6 ha aggiunto il punto:

6-bis: i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

(Fig. n. 1)

ALLEGATO L-QUATER

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

(Fig. n. 2)

ALLEGATO L-QUINQUES

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*

26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Anche utenze non domestiche (ad esempio: pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali, autoriparatori, uffici e agenzie, scuole ...) possono naturalmente produrre rifiuti urbani.

Perché un rifiuto, prodotto dalle medesime utenze, possa definirsi urbano, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, d.lgs. n. 152/2006, deve soddisfare contestualmente due condizioni:

- 3) che sia ricompreso nell'elenco contenuto nell'allegato L-quater alla Parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- 4) che sia prodotto da una delle ventinove categorie di attività riportate nell'allegato L-quinqies alla Parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Ad esempio, i rifiuti prodotti da un fruttivendolo possono definirsi urbani, solo se costituiscono una frazione ricompresa nell'elenco di cui all'allegato L-quater (rifiuti organici, plastica, carta e cartone), ed in quanto prodotti da un'attività elencata al punto 26 dell'allegato L-quinqies.

Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche: rifiuti urbani o rifiuti speciali?

Se e in quanto non soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, d.lgs. n. 152/2006, ai fini della loro classificazione come rifiuti urbani (tenuto conto che tale tipologia di rifiuti non è ricompresa nell'elenco di cui all'allegato L-quater, Parte quarta, d.lgs. n. 152/2006), i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere conferite al servizio pubblico.

Del loro smaltimento, pertanto, deve necessariamente farsi carico il dirigente scolastico.

Quest'ultimo sarà tenuto, altresì, alla osservanza degli adempimenti concernenti le modalità del deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 185-bis del citato decreto.

Il deposito temporaneo di rifiuti: la nuova disciplina introdotta dal decreto cd. "Economia circolare"

L'articolo 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dall'articolo 1, comma 9, d.lgs. n. 116/2020, cd. "Economia circolare") definisce il deposito temporaneo prima della raccolta: *«il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis»*. La disciplina dettagliata del deposito temporaneo di rifiuti si ritrova, quindi, tutta contenuta nell'articolo di nuovo conio, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, costituito dall'articolo 185-bis, che stabilisce:

«1) Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- d) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;*
- e) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;*
- f) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.*

2) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- e) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono*

depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- f) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
- g) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- h) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*

3) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente».

Nella nuova formulazione della norma che reca la disciplina del deposito temporaneo, i rifiuti possono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

In alternativa alla predetta modalità, i rifiuti possono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale, che è quella di tre mesi.

L'osservanza delle condizioni, relative ai limiti quantitativi e temporali del deposito, sollevano il produttore dei rifiuti dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione, mentre in difetto di tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore – l'attività posta in essere, come si dirà meglio successivamente, dovrà configurarsi come gestione non autorizzata di rifiuti ovvero come deposito incontrollato di rifiuti.

Il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 185-bis d.lgs. n. 152/2006, esonera il produttore dal richiedere l'autorizzazione e quindi dall'osservanza degli obblighi previsti dal regime autorizzatorio, ad eccezione del divieto di miscelazione e dell'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che devono comunque essere assolti.

Quale reato si configura in caso di inosservanza delle condizioni stabilite nella nuova disciplina sul deposito temporaneo di rifiuti?

Nel Titolo VI della Parte quarta, Capo I, d.lgs. n. 152/2006, dedicato tutto al sistema sanzionatorio, manca una disposizione che rechi una sanzione per l'ipotesi di deposito temporaneo irregolare.

La risposta al quesito di cui sopra è fornita dalla giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato.

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione III, 5 luglio 2022 (udienza 17 maggio 2022), n. 25630: *«il deposito temporaneo dei rifiuti, nella versione previgente al decreto 116/2020, era definito dall'articolo 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152/2006, quale raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (...); costituiva requisito imprescindibile il fatto che i rifiuti*

dovessero essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiungeva complessivamente i 30 metri cubi, di cui almeno 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superava il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non poteva mai avere durata superiore ad un anno.

Tale requisito è rimasto invariato anche nella vigente definizione di deposito temporaneo data dall'articolo 185-bis d.lgs. n. 152/2006, aggiunto dall'articolo 1, comma 14, d.lgs. n. 116/2020».

Nel caso esaminato - essendo stato accertato che il deposito di rifiuti speciali eccedeva effettivamente la durata di un anno, prescindendosi peraltro dal dato quantitativo – la Corte di cassazione ha ritenuto configurato il reato di cui al d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, comma 1, lettera b), per attività non autorizzata di recupero/smaltimento di rifiuti speciali, poiché l'indagato aveva effettuato un deposito di rifiuti, che non poteva essere qualificato come deposito temporaneo, secondo la disciplina dettata dall'articolo 185-bis del d.lgs. n. 152/2006.

La disciplina sanzionatoria

Il dirigente scolastico che detiene in modo irregolare rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in violazione dell'articolo 185-bis, d.lgs. n. 152/2006, commette il reato di illecita gestione di rifiuti, così punito dall'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Scarichi idrici provenienti da strutture di ricovero e custodia di cani: quali sanzioni in caso di mancanza di autorizzazione?

Con sentenza del 18 dicembre 2015, il Tribunale di Milano condannava l'amministratore unico di una società, presso la cui sede esercitava attività di ricovero e custodia cani per conto terzi, alla pena di euro 5000 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, in ordine al reato di agli articoli 137, comma 1, e 124, del d.lgs. n. 152/2006, per avere aperto quattro nuovi scarichi ed effettuato tre nuovi scarichi in assenza di autorizzazione.

L'articolo 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (cd. "Testo Unico dell'Ambiente") punisce con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Con sentenza del 23 settembre 2016, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della predetta sentenza concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.

La **Corte di cassazione, Sez. III, 4 agosto 2017, n. 38866**, ha ritenuto inammissibile il ricorso, condannando peraltro il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, unitamente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.

Va premesso che l'articolo 101, comma 7, d.lgs. 152/2006, dispone poi che «ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame».

Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 2, comma 8, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha eliminato le successive parole «che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono

di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».

Quindi, innovando sensibilmente la precedente disciplina, l'attuale normativa ha parificato, senza limitazioni, alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dall'attività di allevamento del bestiame.

È stato osservato che la modifica normativa operata, comportando il venire meno della "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra" e dei criteri di individuazione di tale connessione, capovolge sostanzialmente i termini della questione rispetto alla disciplina regolata dal d.lgs. n. 152 del 2006.

Mentre, infatti, con la normativa pregressa le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora fosse dimostrata la presenza delle condizioni indicate dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, articolo 28, comma 7, lett. b), e poi d.lgs. n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, ossia quando vi era la prova della connessione del terreno agricolo con le attività di allevamento (Corte di cassazione, Sez. III, 17 novembre 2005, n. 4500); nell'attuale assetto normativo, per effetto della caducazione suindicata, l'assimilazione prevista dell'articolo 101, comma 7, delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola (cfr in termini, Corte di cassazione, Sez. III, 21 maggio 2008, n. 26532).

Per effetto di tali modifiche si è ritenuto, pertanto, sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi del d.lgs. 152/2006, articolo 133, comma 2, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento.

L'unica eccezione rimane quella - richiamata *ad excludendum* dell'articolo 101, comma 7, d.lgs. n. 152 del 2006 – di cui all' articolo 112 che regola l'utilizzazione agronomica.

Per effetto del combinato delle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 200 - articolo 101 comma 7; articolo 112 e articolo 137, comma 14, nel caso di gestione degli effluenti di allevamento, infatti, continua a mantenere

rilevanza penale la sola utilizzazione agronomica - così come definita dall'articolo 74, comma 1 lett. p) del d.lgs. n. 152/2006 - nelle ipotesi in cui la stessa avvenga al di fuori dei casi o dei limiti consentiti.

Secondo la normativa attualmente vigente, quindi, le acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame sono assimilate alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi e lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 133, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Corte di cassazione, Sez. III, 21 maggio 2008, n. 26532 del 21/05/2008; Sez. III, 29 gennaio 2009, n. 9488).

Tanto premesso, nel caso di specie, la deduzione difensiva che invocava l'operatività della normativa relativa allo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento non ha colto nel segno.

Secondo la **Corte di cassazione, Sez. III, 4 agosto 2017, n. 38866**, l'attività svolta nella struttura dell'imputata - attività di ricovero e custodia cani conto terzi - tenuto conto anche del tipo di refluo accertato (deiezioni animali, residui di attività di toelettatura e di cura sanitaria), è un'attività di servizio ben diversa dal mero allevamento, che, secondo la comune nozione, è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per scopi produttivi o commerciali. Pertanto, la normativa invocata dal ricorrente non ha potuto trovare applicazione nella fattispecie in esame, difettando il necessario presupposto della provenienza dei reflui da impresa dedita all'allevamento del bestiame.

I giudici ermellini, ritendendo inammissibile il ricorso, una volta di più, hanno affermato la natura giuridica delle acque provenienti dai canili come acque reflue industriali, in conformità alle statuizioni dei giudici del merito.

Le acque di lavaggio e le acque di prima pioggia di un piazzale industriale: riferimenti normativi e giurisprudenziali

Riferimenti normativi

L'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: «Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici».

La Delibera del Consiglio Regionale Lazio 23 novembre 2018, n. 18, recante: «Aggiornamento del Piano di tutela delle acque regionali, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Norme di attuazione aggiornamento Piano - Articolo 30:

«1. Sono considerate acque di prima pioggia le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, per un'altezza di 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semipermeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.

2. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico salvo che il rischio di dilavamento di inquinanti connesso con le attività esercitate non si esaurisca con le acque di prima pioggia.

3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta Regionale 219/2011, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.

4. Detti scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

5. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.

6. Le lavorazioni o i depositi di materiali inerti o di materiali naturali, quali ad esempio: materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso; vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi da quanto previsto nei commi precedenti.

7. L'esenzione all'autorizzazione allo scarico e all'opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l'impresa abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.

8. Sono esentate dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti le attività di distribuzione dei carburanti esistenti le cui aree esterne siano inferiori a 300 m² e sia dimostrata da una relazione tecnica l'impossibilità di provvedere altrimenti».

L'articolo 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da €. 1.500 a €. 10.000,00».

L'articolo 137, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: «Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1».

L’orientamento giurisprudenziale: TAR Lazio, Sez. II, 12 maggio 2025, n. 9059

La controversia approdata dinanzi al TAR Lazio muove da due diffide, con le quali la Provincia di Frosinone, a seguito di un rapporto ispettivo condotto dall’Arpa Lazio, aveva intimato alla ricorrente (Stellantis Europe S.p.A.) di rimuovere i materiali depositati su un piazzale dello stabilimento industriale, in assenza di impianto autorizzato per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

In particolare, con la prima diffida, l’ente provinciale intimava alla società sia la rimozione del materiale presente nel piazzale, sia quella dei rifiuti depositati nelle aree limitrofe agli stabilimenti “Hot Stamping” e “Cold Stamping”.

Nella successiva diffida, in esito alla comunicazione della società di avvenuta rimozione dei rifiuti depositati nelle aree limitrofe agli stabilimenti “Hot Stamping” e “Cold Stamping”, la Provincia, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 e 5 della N.t.a. del P.t.a.r. Lazio (Piano di tutela delle acque regionali, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18), aveva reiterato la diffida alla rimozione dei materiali depositati sul piazzale, essendo lo stesso privo di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia con scarico autorizzato.

Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dal **TAR Lazio, Sez. II, 12 maggio 2025, n. 9059**, che ha condannato, altresì, la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti intime e costituite.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, Piano di Tutela delle acque regionali, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del medesimo Piano di tutela delle acque regionali, inoltre, le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materie prime, prodotti, eccetera, devono avvenire in piazzali impermeabili dotati di sistemi di raccolta delle acque.

La piana lettura delle prefate disposizioni ha consentito ai giudici amministrativi capitolini di ritenere corretta l'interpretazione avallata dalla P.A. precedente, posto che, presso il piazzale, erano stoccati e accumulati "materiali", rendendosi, quindi, necessaria la previsione, oltre all'impermeabilizzazione della pavimentazione, di idoneo impianto per il convogliamento delle acque meteoriche.

La *ratio* delle cennate previsioni è evidente, ossia evitare che, dal conseguente dilavamento derivante dall'accumulo di materiali in piazzali industriali, possano scaturire esiti di inquinamento. Si tratta di una fattispecie che, mutuando la corrispondente nozione del sistema penale, si potrebbe definire di "pericolo astratto". Le disposizioni in questione, quindi, non definiscono il comportamento da porre in essere allorché sussista in concreto il rischio di inquinamento, né le azioni conseguenti alla concretizzazione del rischio, ma individuano accorgimenti tecnici necessari per evitare, sempre e comunque, ogni possibile contaminazione. In effetti, trattandosi di piazzale posto in un sito industriale, il dilavamento potrebbe determinare, anche per l'ossidazione dei contenitori o per ragioni diverse (es. rovesciamento accidentale), il rischio di inquinamento.

La Provincia, così come l'Arpa, non avevano rilevato o contestato fenomeni in atto di contaminazione/inquinamento, da assoggettare poi al trattamento previsto dal d.lgs. n. 152/2006, bensì (unicamente) la mancata conformazione della società, a titolo di precauzione necessaria, alla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche. Peraltro, nella fattispecie in esame, sul piazzale venivano stoccati contenitori metallici, utilizzati sia per trasportare vero l'impianto di produzione i prodotti dall'esterno (scaricati da appositi automezzi) sia, all'esito delle lavorazioni interne, i prodotti collocati sul piazzale per essere quindi caricati sugli automezzi diretti verso l'esterno (la movimentazione avviene dunque in entrata e uscita).

Per quanto rilevato, la *ratio* dell'articolo 30, co.3-5 delle Nta è quella di prevenire, in modo radicale, a tutela delle acque e quindi della salute pubblica e privata, qualsivoglia dilavamento, a prescindere dalle ulteriori cautele concretamente poste in essere dalla fabbrica, all'attualità come in futuro, ovvero dalla qualità stessa dei contenitori (es. con presenza o meno di ossidazione), elementi (evidentemente) contingenti, suscettibili di variare, anche *in peius*, in relazione alle modalità operative di conduzione dei processi produttivi e delle scelte organizzative dell'azienda e della fabbrica.

Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti per una società di capitali a totale partecipazione pubblica: chiarimenti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

I quesiti formulati da un Comune al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies, d.lgs. n. 152/2006, il Comune di Venegono Inferiore, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra ventidue Comuni in provincia di Varese, istituita ai sensi dell'articolo 115, comma 7-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel segnalare che la società citata, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari titoli abilitativi, sia le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa sia quelle di trattamento dei medesimi rifiuti, chiede:

1. se la società di capitali come sopra descritta, è tenuta all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 8, "Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", anche se, pur essendo un'entità giuridica diversa dai Comuni che l'hanno costituita, non si pone in un rapporto di terzietà rispetto a questi ultimi;
2. nel caso in cui per la società a totale partecipazione pubblica sussistesse tale obbligo, se sono applicabili le procedure semplificate d'iscrizione definite dall'articolo 16, comma 1, lettera a), dm 3 giugno 2014, n. 120.

Riferimenti normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta quanto segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:

a) articolo 183, comma 1, lettera n), relativo alla definizione di “gestione dei rifiuti”; lettera l), relativo alla definizione di “intermediario”;

b) articolo 212, comma 5, relativo all’Albo nazionale gestori ambientali, che dispone: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”;

- Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, e in particolare:

a) articolo 15, comma 1, relativo al “Procedimento d’iscrizione all’Albo” che dispone “1. La domanda d’iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. ...omissis...”.

b) articolo 16, commi 1 e 2 che dispongono rispettivamente:

1) “Le imprese e gli enti iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono: a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che

effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

2). “La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico; b) foglio notizie debitamente compilato; c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione”.

Il riscontro fornito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Considerato che ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera n), d.lgs. n. 152/2006, le operazioni svolte in qualità di commerciante o intermediario sono ricomprese tra le attività di gestione di rifiuti, le stesse a meno degli esoneri previsti dall'articolo 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 per le sole organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, d.lgs. n. 152/2006, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ed esclusivamente per rifiuti previsti nei citati articoli, sono obbligate all'iscrizione all'Albo ai sensi del primo periodo dell'articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento delle loro specifiche attività.

In aggiunta, l'articolo 16, comma 1, lettera a), del dm 3 giugno 2014, n. 120, ammette alle procedure di iscrizione semplificate, le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Dal quadro sopra esposto, ne consegue – secondo il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nota 13 febbraio 2024, n. 26798** - che la società di capitali, pur essendo totalmente partecipata da ventidue Comuni, essendo un soggetto dotato di propria personalità giuridica e distinto dagli stessi soci, rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, con le modalità di cui al dm 3 giugno 2014, n. 120.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all'opportunità di ricorso alla procedura d'iscrizione semplificata prevista all'articolo 16 del citato dm n. 120 del 2014, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella medesima nota, rappresenta che per la fattispecie illustrata dal Comune, ricorre la possibilità di avvalersi delle procedure di cui al comma 2 del citato articolo 16, previste per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) dello stesso articolo e nello specifico per le “aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi

comuni”, in quanto le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario sono espressamente previste nella definizione di “gestione dei rifiuti”, così come riportato all’articolo 183, comma 1, lettera n) d.lgs. n. 152/2006.

Il centro comunale di raccolta può ubicarsi ovunque sia ritenuto necessario senza che sia richiesta una specifica destinazione urbanistica della zona interessata

Il centro comunale di raccolta – diversamente denominato anche isola ecologica o “ecopiazzola” - è definito dall’articolo 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006, quale “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

In attuazione della sopra citata norma, è stato adottato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, successivamente modificato con dm 13 maggio 2019, recante la “disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

Per quanto attiene all’individuazione delle aree su cui realizzarlo, spetta agli strumenti urbanistici comunali la scelta della localizzazione sulla base di criteri previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia. La localizzazione del centro di raccolta deve essere indicata dal Piano Regolatore Comunale (PRG), oggi Piano Urbanistico Comunale (PUC), all’interno delle zone F “parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale” di cui all’articolo 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Laddove la localizzazione non risulta conforme alla pianificazione urbanistica vigente del Comune, si provvederà alla variante urbanistica, ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. n. 327/2001.

Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario - e dunque da organizzare in ogni zona urbana - la sua ubicazione nel tessuto urbano

prescinde tendenzialmente dalla destinazione urbanistica delle singole aree.

Esattamente come se si trattasse del servizio elettrico, idrico, del gas etc., servizi che devono operare “dovunque” e le cui strutture operative - strumentali al corretto funzionamento del servizio - vengono generalmente ubicate ovunque ciò sia necessario, utile o comunque conveniente.

Come già osservato dal più recente indirizzo della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 27 aprile 2021 n. 377), il **TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. III, 20 gennaio 2025, n. 78**, ribadisce che l'ecocentro (o centro comunale di raccolta) è un'opera funzionale a un servizio pubblico necessario (mera raccolta dei rifiuti con modalità differenziata) che, proprio per essere efficiente, deve essere dislocata in diversi punti dell'intero tessuto del territorio cittadino, non vertendosi di un impianto di trattamento dei rifiuti.

Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario di ogni quartiere (come detto, non implicante alcun trattamento dei rifiuti) - da organizzare pervasivamente in ogni zona abitata - esso, quindi, non richiede una specifica destinazione urbanistica “a servizi” delle aree in cui sorgono le strutture che ne fanno parte, analogamente a quanto avviene per gli impianti del servizio elettrico, idrico o del gas, che devono operare in tutto il territorio comunale per servire capillarmente la comunità di riferimento e le cui strutture operative - strumentali al loro corretto funzionamento.

Tali strutture vengono, dunque, generalmente ubicate ovunque ciò sia necessario, utile o comunque conveniente, senza che sia richiesta una specifica destinazione urbanistica delle zone interessate.

Le opere in questione - mera conseguenza della scelta delle modalità di espletamento del servizio di igiene urbana e dell'esigenza di assicurare un efficace raccolta differenziata - non necessitano, dunque, come già rilevato, di una specifica destinazione urbanistica, fermo, in ogni caso, il rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 circa il fatto che “il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della

salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro" e che "le operazioni eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo o inconvenienti da rumori e odori".

Nel caso scrutinato dai giudici amministrativi leccesi, deve escludersi un'incompatibilità del progetto del centro comunale di raccolta rispetto alla destinazione dell'area, in quanto il progetto in questione risulta previsto (come eccepito dalla difesa civica, in assenza di efficaci e documentate smentite da parte dei ricorrenti) - in area di proprietà comunale - all'interno delle zone "F" 11 e 12 rubricate "Attrezzature e servizi di quartiere", le quali comprendono le parti di territorio per attrezzature, impianti e servizi di interesse comune o, ai sensi dell'articolo 3, dm n. 1444/1968 attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre e, pertanto, del tutto compatibili con il centro comunale di raccolta in questione.

La realizzazione del centro comunale di raccolta è coerente anche con la più specifica destinazione F/11 e/o F12 Attrezzature civili di interesse comune (articolo 90 N.T.A.), che è destinata ad attrezzature pubbliche del quartiere e che, quindi, non impedisce la localizzazione del Centro Comunale di Raccolta differenziata dei rifiuti (attrezzatura di quartiere), localizzabile comunque - in qualsiasi tipo di zona "F".

Del resto, il P.R.G. del Comune di Lecce, all'articolo 72 delle N.T.A. "Comparti di intervento unitario nelle zone C del centro urbano" definisce il comparto 16 come insediamento residenziale in espansione con attrezzature e servizi.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la realizzazione di un centro comunale di raccolta urbani nella zona suindicata non implica alcuna modifica di P.R.G., per cui risulta rispettato anche il dm 8 aprile 2008 ("Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152/2006, e successive modifiche") del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che all'articolo 2 prescrive che la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia.

La disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile non può prevedere il pagamento del canone unico patrimoniale quale preconditione per l'emanazione del titolo abilitativo

La disciplina normativa dettata dal d.lgs. 29 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), esprime un particolare *favor* per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, che si manifesta nella equiparazione alle opere di urbanizzazione primaria, nelle evidenti finalità acceleratorie e semplificatorie della disciplina procedimentale, nonché nel divieto di imposizione di oneri aggiuntivi.

Tale ultimo divieto rappresenta una preclusione assoluta e generale a che il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'esercizio degli impianti della rete di comunicazione elettronica, siano subordinati al previo pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla medesima norma di legge, tenuto conto che – come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015 - la *ratio legis* è diretta a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, vietando alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

Con specifico riguardo al canone unico patrimoniale, i giudici amministrativi hanno già avuto modo di affermare (**TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 342**) che - in disparte la questione relativa alla debenza o meno del canone, che esula dalla giurisdizione di questo giudice - la disciplina del procedimento autorizzatorio recata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” non include affatto il pagamento del canone fra gli adempimenti necessari quale preconditione per l'emanazione del titolo abilitativo, con la conseguenza che l'omesso versamento non può assurgere a fattore ostativo al rilascio dell'autorizzazione.

Non depongono in senso contrario le previsioni normative recate dalla legge 160/2019, le quali devono essere intese nel senso per cui, fermi i presupposti normativi per l'acquisizione del titolo, il relativo rilascio fa sorgere – laddove sussistano tutte le altre condizioni *ex lege* stabilite - l'obbligo di corresponsione del canone unico patrimoniale.

Detto in altri termini – ribadisce il **TAR Campania, seziona staccata di Salerno, Sez. I, 11 giugno 2025, n. 1084** - se è vero che sulla base delle citate disposizioni il rilascio del titolo rappresenta presupposto della debenza del canone unico patrimoniale, da esse non può tuttavia inferirsi, *a contrario*, che l'omesso versamento del canone precluda il conseguimento dell'autorizzazione, poiché ciò si tradurrebbe nella surrettizia introduzione, nel corpus normativo del d.lgs. n. 259/2003, di ulteriori presupposti dell'*iter* autorizzativo, diversi da quelli enucleati dal legislatore nella già segnalata ottica di *favor* per le telecomunicazioni elettroniche.

La determinazione amministrativa, nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione al pagamento del canone unico patrimoniale risulta manifestamente arbitraria, contraria all'interesse pubblico al rafforzamento dei servizi di rete, nonché in contrasto con la normativa speciale di settore in materia di telecomunicazioni, con l'articolo 1, comma 831, legge n. 160/2019 (che prevede l'imposizione del canone solo nei confronti dei soggetti che sono già titolari di una concessione) e con l'articolo 1, comma 835, della medesima legge n. 160/2019, il quale – nel prevedere il versamento del canone “contestualmente al rilascio del titolo” – deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti in materia di telecomunicazioni, tenuto conto che l'articolo 53, d.lgs. n. 259/2003, prevede che l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, deve avvenire nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia.

